

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4940

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MONTI**)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
(**PATRONI GRIFFI**)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(**PASSERA**)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(**PASSERA**)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**PROFUMO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**MONTI**)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**CANCELLIERI**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(**CLINI**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**FORNERO**)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(**CATANIA**)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(**ORNAGHI**)

—

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo

Presentato il 9 febbraio 2012

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4940

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MONTI**)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
(**PATRONI GRIFFI**)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(**PASSERA**)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(**PASSERA**)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**PROFUMO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**MONTI**)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**CANCELLIERI**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(**CLINI**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**FORNERO**)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(**CATANIA**)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(**ORNAGHI**)

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo

Presentato il 9 febbraio 2012

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le analisi condotte dalle principali organizzazioni internazionali individuano nella complicazione burocratica una delle prime cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo e nell'intera area dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il recente rapporto del *World Bank Institute* «*Doing business in a more transparent world*» segnala — al pari delle precedenti edizioni — il ritardo dell'Italia, che scende, rispetto allo scorso anno, dall'83° all'87° posto su 183 Paesi e si colloca al 25° posto su 26 Paesi dell'Unione europea (penultima prima della Grecia).

Si è ritenuto, quindi, urgente predisporre un piano di intervento adeguato per riportare il Paese a livelli di competitività accettabile.

Il provvedimento è frutto di un costante e intenso confronto con gli *stakeholder* ed è stato elaborato sulla base del lavoro compiuto nell'apposito tavolo cui hanno partecipato rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di quello dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto reca, nei tre titoli di cui si compone, un'ampia serie di provvedimenti di semplificazione e altre disposizioni di sostegno e di impulso allo sviluppo del sistema economico.

Per quanto riguarda le misure di semplificazione, occorre partire dalla ormai diffusa consapevolezza del fatto che, di fronte alla crisi internazionale, i costi della burocrazia risultano sempre più gravosi per le imprese; peraltro, l'incidenza degli oneri amministrativi sul fatturato, in linea generale, non subisce variazioni anche a fronte di una riduzione delle attività. Basterà ricordare che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha stimato in oltre

23 miliardi di euro l'anno gli oneri amministrativi relativi a 81 procedure particolarmente rilevanti per le imprese, selezionate con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali.

Tagliare i costi della burocrazia per le imprese e «disboscare» la giungla delle procedure è dunque un impegno prioritario dell'azione di Governo. In effetti, ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese è una riforma che non costa, libera risorse per la crescita e, favorendo un migliore ambiente imprenditoriale, fa aumentare l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese.

In questo quadro di priorità si inserisce il pacchetto di interventi di semplificazione contenuto nel presente decreto.

Il provvedimento comprende, oltre ad alcune norme di carattere generale e sistematico, particolarmente sollecitate dalle organizzazioni degli imprenditori e in grado di sviluppare la loro efficacia nel tempo, numerose disposizioni che sortiranno immediatamente i loro effetti.

Le attività di misurazione degli oneri amministrativi, realizzate dal Dipartimento della funzione pubblica con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e con l'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) utilizzando la metodologia adottata dalla Commissione europea — *standard cost model* — in vista dell'obiettivo assunto in sede di Unione europea di ridurre almeno del 25 per cento gli oneri amministrativi, hanno consentito di stimare l'impatto di numerose delle misure contenute nel decreto: ad esempio, l'eliminazione del Documento programmatico sulla sicurezza per la protezione dei dati personali produrrà un risparmio di circa 313 milioni di euro; parimenti, la riduzione degli oneri in materia di appalti comporterà un risparmio di circa 140 milioni di euro l'anno. Nel

complesso, il risparmio, per la sola parte già stimata, è di circa 500 milioni di euro l'anno, cui andranno aggiunti i consistenti risparmi attesi dall'adozione di misure di particolare rilievo e di carattere generale come i regolamenti in materia di controlli per le imprese, di autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese (PMI) e di semplificazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio di attività economiche.

Il capo I del titolo I contiene alcune disposizioni generali in materia di semplificazioni, tra le quali, in particolare:

a) la previsione generalizzata di poteri sostitutivi, facilmente attivabili a richiesta dei privati, in caso di inerzia dell'amministrazione, con conseguente previsione di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per chi ha posto in essere il comportamento omissivo (articolo 1);

b) la semplificazione delle procedure amministrative mediante la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attraverso la previsione dell'obbligo di presentare le previste dichiarazioni asseverate solo ove sia espressamente previsto dalla vigente normativa di settore (articolo 2);

c) l'introduzione del cosiddetto « *regulatory budget* »: al fine di prevenire l'introduzione di maggiori oneri amministrativi e in risposta alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è prevista una valutazione periodica, condotta in contraddittorio con le organizzazioni degli imprenditori e dei consumatori, degli oneri introdotti e di quelli eliminati da ciascuna amministrazione statale; in caso di saldo negativo, il Governo adotta uno o più regolamenti di semplificazione (articolo 3).

Il capo II reca misure di semplificazione in favore dei cittadini, quali:

a) l'eliminazione di inutili duplicazioni delle certificazioni mediche e di adempimenti ancora richiesti alle persone con disabilità per l'accesso ai benefici loro spettanti (articolo 4);

b) l'effettuazione di cambi di residenza in tempo reale e con efficacia immediata (articolo 5);

c) la velocizzazione delle comunicazioni tra amministrazioni per le procedure anagrafiche e di stato civile, che dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica, con un risparmio stimato in 10 milioni di euro l'anno (articolo 6);

d) l'unificazione delle date di scadenza di tutti i documenti di riconoscimento, attraverso il differimento della scadenza alla data del compleanno del titolare del documento immediatamente successiva; l'estensione della durata decennale dei documenti d'identità alle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato (articolo 7);

e) la semplificazione per la partecipazione a concorsi e a prove selettive, attraverso l'eliminazione del cartaceo e l'obbligo di invio telematico di tutte le domande per la partecipazione a selezioni e a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali, con conseguente riduzione di adempimenti anche per l'amministrazione ricevente; la previsione della possibilità che rivestano la qualità di componente titolare o supplente nelle commissioni esaminatrici per l'abilitazione alla professione di avvocato anche i ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica o un istituto superiore (articolo 8);

f) l'introduzione di una dichiarazione unica di conformità degli impianti termici in luogo delle duplicazioni previste dall'attuale disciplina, conservata direttamente dall'interessato ed esibita a richiesta dell'amministrazione (articolo 9);

g) la possibilità di cedere il posto auto a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse (articolo 10);

h) alcune modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di razionalizzare le pro-

cedure per l'abilitazione alla guida. In particolare si prevede che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici sia effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali; la sostituzione, per il rinnovo biennale della validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti ultraottantenni, della visita presso una commissione medica locale con la visita presso uno dei medici monocratici; la semplificazione per l'accesso alla professione di autotrasportatore su strada, attraverso l'eliminazione dell'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione, preliminare all'esame di idoneità professionale, per coloro che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado e per coloro che hanno diretto per dieci anni in maniera continuativa l'attività in una o più imprese di trasporto; l'eliminazione dell'obbligo della certificazione annuale relativa ai gas di combustione (cosiddetto « bollino blu »), con la previsione che tale controllo sia effettuato esclusivamente in sede di revisione periodica del mezzo (articolo 11).

Il capo III, il più consistente, contiene numerose disposizioni di semplificazione per le imprese.

In particolare, la sezione I è dedicata alle semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese, attraverso:

a) l'attivazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a partecipazione volontaria. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo specifici principi e criteri direttivi, consistenti: nella semplificazione e razionalizzazione

delle procedure amministrative (anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica e aperta a tutti gli interessati e anche con modalità asincrona); nella previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione e implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unioncamere, le regioni e il Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni e i vantaggi per ogni intervento, iniziativa e attività sul territorio; nell'individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Al fine di coordinare tali nuove disposizioni con la normativa contenuta nel recente decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, si stabilisce che i regolamenti siano adottati tenendo conto, oltre che dei risultati della sperimentazione, anche di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge. Sempre in funzione di coordinamento normativo, si prevede che con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, sono individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA con asseverazioni o SCIA senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere (articolo 12);

b) alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e al relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto n. 635 del 1940, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici per un verso gravosi e per un altro verso superflui nonché di attenuare il carattere invasivo delle prerogative della pubblica autorità, in modo da contemperare le esigenze della pubblica sicurezza con gli ulteriori valori di

cui all'articolo 41, secondo comma, della Costituzione. Nel dettaglio, è stata prolungata la validità di alcune autorizzazioni, quali l'autorizzazione di polizia (prolungata da un anno a tre anni); il porto d'armi (validità annuale), l'autorizzazione alla detenzione delle sostanze esplodenti (validità biennale), nonché dell'iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi (validità triennale in luogo della validità annuale). Inoltre, sono state eliminate numerose previsioni ritenute ormai non più necessarie a salvaguardare esigenze di sicurezza, quali il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia a chi non abbia rispettato l'obbligo di provvedere all'istruzione dei figli; l'obbligo della licenza per la vendita di bevande alcoliche nei circoli privati; l'obbligo di denuncia al prefetto dell'apertura e della chiusura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche; la licenza del questore per le agenzie di recupero dei crediti; la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza del regolamento di gioco per le gare sportive e l'avviso alla medesima autorità per lo svolgimento di attività sportive con carattere educativo; la licenza per lo svolgimento, nei pubblici esercizi, di spettacoli di qualsiasi genere; la determinazione da parte del sindaco degli orari di apertura degli esercizi pubblici (articolo 13);

c) la razionalizzazione del sistema dei controlli sulle imprese, in modo da garantire la semplicità e la proporzionalità di tali controlli e di favorirne lo svolgimento in un clima più « amichevole » e collaborativo. A tal fine, il Governo è autorizzato ad adottare appositi regolamenti di delegificazione che prevedano il coordinamento e la programmazione dei controlli stessi da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possano recare intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali (articolo 14).

La sezione II, invece, è dedicata alle misure di semplificazione in materia di lavoro.

In particolare, si prevede:

a) l'attribuzione delle competenze in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza alla direzione territoriale del lavoro e all'azienda sanitaria locale (ASL) in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 15);

b) la semplificazione e la razionalizzazione dello scambio di dati tra amministrazioni in modo da migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali degli enti erogatori di interventi e di servizi sociali mediante invio di tutte le informazioni possedute all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); si prevede, inoltre, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, che a decorrere dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti effettuati presso le sedi dell'INPS siano effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali (articolo 16);

c) per quanto concerne l'assunzione dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, l'estensione dell'efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno; la procedura agevolata del silenzio-assenso per l'assunzione di lavoratori stagionali; la possibilità di concedere l'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi (articolo 17);

d) alcune misure di semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio (articolo 18);

e) la precisazione delle nozioni di « omessa registrazione » e di « infedele registrazione » di dati nel libro unico del lavoro, al fine di chiarire l'ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative (articolo 19).

In tema di semplificazioni in materia di appalti pubblici, nella sezione III si prevede:

a) la riduzione degli oneri informativi per la partecipazione alle gare di appalto, con conseguente risparmio stimato per le PMI in circa 140 milioni di euro l'anno; nel dettaglio, la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari individuati dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la quale le amministrazioni potranno consultare un fascicolo elettronico della documentazione di impresa ed effettuare i controlli sul possesso dei requisiti (articolo 20);

b) l'introduzione di una responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore in relazione alla corresponsione dei trattamenti retributivi dei lavoratori (articolo 21);

c) la semplificazione delle procedure per l'adozione delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nonché la previsione secondo cui le disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012, volte a dare attuazione alla direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, in materia di diritti aeroportuali, non pregiudicano il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, le quali, peraltro, devono concludersi entro il 31 dicembre 2012. In proposito si precisa che, comunque, la durata dei predetti contratti di programma è fissata nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia e dei rispettivi modelli tariffari (articolo 22). L'introduzione di tale ultima norma risponde all'esigenza di colmare, con assoluta urgenza, il vuoto legislativo determinatosi, nelle more dell'operatività del nuovo regime, in ordine alla disciplina delle procedure in corso per la conclu-

sione dei contratti di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e le società di gestione aeroportuali, senza peraltro incidere negativamente sull'entrata in vigore della normativa dell'Unione europea, che viene anzi salvaguardata mediante la previsione di un termine finale certo di definizione delle procedure in corso.

In tema di semplificazione in materia ambientale, la sezione IV introduce:

a) l'autorizzazione unica in materia ambientale per le PMI, che sostituirà gli attuali adempimenti di competenza di diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti eccetera) che impongono oneri e che generano costi sproporzionati con conseguente risparmio stimato in oltre un miliardo e trecento milioni di euro (articolo 23);

b) la semplificazione delle procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto « codice dell'ambiente », in materia di rigenerazione di oli usati e di riduzione delle emissioni in atmosfera (articolo 24).

La sezione V è dedicata alle semplificazioni in materia di agricoltura con la previsione di:

a) semplificazioni delle operazioni relative all'erogazione di aiuti e di contributi dell'Unione europea per le imprese del settore agricolo, consentendo economie e minori oneri per le aziende interessate (circa 800.000 aziende agricole) (articolo 25);

b) assimilazione agli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno delle formazioni forestali artificiali realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali (articolo 26);

c) possibilità per i produttori agricoli di vendere direttamente i propri prodotti in forma itinerante previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda (articolo 27);

d) semplificazione delle attività di movimentazione e di deposito di rifiuti aziendali con conseguente riduzione di oneri per le imprese (articolo 28);

e) disposizioni in favore del settore bieticolo-saccarifero, in relazione al quale si stabilisce che i progetti di riconversione del comparto, compiuti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio (articolo 29).

La successiva sezione VI contiene le seguenti misure di semplificazione in materia di ricerca:

a) relativamente alle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica internazionale e industriale, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori, si segnalano: la creazione di un soggetto unico rappresentante tutte le imprese e gli enti interessati al progetto di ricerca; la valorizzazione, attraverso l'ammissione tra le voci di spesa, dei costi relativi alle attività di disseminazione dei risultati ottenuti e quelle rese necessarie per il coordinamento generale del progetto, purché relative a progetti rientranti nei programmi dell'Unione europea o relative ad accordi internazionali; l'eliminazione della valutazione *ex ante* degli aspetti tecnico-scientifici e del parere per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali a seguito di bandi internazionali di ricerca (articolo 30);

b) relativamente a misure di semplificazione in materia di ricerca di base, è previsto che, nelle more del riordino del sistema di valutazione, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca siano effettuate esclusivamente al termine degli stessi; inoltre, è stabilita la destinazione del 10 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica a interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni (articolo 31);

c) misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e

di controllo nel settore della ricerca, in particolare attraverso la rimodulazione delle modalità di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (articolo 32);

d) possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all'attribuzione di *grant* dell'Unione europea o internazionali (articolo 33).

La sezione VII, infine, reca disposizioni di semplificazione in diversi settori, quali:

a) l'estensione dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici a tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso (articolo 34);

b) nuove norme in materia di controllo societario mediante l'attribuzione, nelle società per azioni, delle funzioni del collegio sindacale a un sindaco unico ove ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata e mediante la previsione della facoltà, per le società a responsabilità limitata, di nominare un organo di controllo o un revisore anche monocratico, con applicazione, in tal caso, delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la quale, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 195 e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari (articolo 35);

c) il coordinamento della norma del codice civile in materia di privilegi generali sui beni mobili con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore (articolo 36);

d) la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese (articolo 37);

e) la riduzione degli oneri relativi all'attività di deposito dei gas medicinali (articolo 38);

f) la soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione (articolo 39);

g) la soppressione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva (articolo 40);

h) la possibilità di avviare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose o eventi locali straordinari tramite SCIA (articolo 41);

i) disposizioni di razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali (articolo 42);

l) semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione degli immobili pubblici, al fine di ridurre i tempi della necessaria verifica dell'interesse culturale (articolo 43);

m) la semplificazione delle procedure per interventi di lieve entità aventi ad oggetto beni soggetti a tutela paesaggistica e culturale (articolo 44);

n) la razionalizzazione della disciplina del trattamento dei dati personali allo scopo di rafforzare l'azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali, particolarmente di criminalità organizzata; inoltre, viene meno l'obbligo di predisporre e di aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che, oltre a non essere previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, rappresenta un adempimento meramente superfluo che, peraltro, non realizza un'effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici (articolo 45);

o) la previsione secondo cui, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa; la previsione secondo cui al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti non si applicano le norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti (articolo 46).

Il titolo II reca una serie di disposizioni per favorire la crescita economica.

Nel settore dell'innovazione tecnologica, in particolare, è prevista l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana (articolo 47).

Nel settore dell'università, sono introdotte le seguenti misure:

a) la dematerializzazione delle procedure in materia di università, mediante la previsione secondo la quale le procedure di iscrizione sono effettuate esclusivamente per via telematica, e la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari, avvengono esclusivamente con modalità informatiche (articolo 48);

b) disposizioni di semplificazione e di funzionamento in materia di università, anche in relazione alla disciplina dei contratti per attività di insegnamento e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato, in relazione ai quali ultimi si stabilisce che per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza (articolo 49).

Con riferimento al settore dell'istruzione, si stabilisce:

a) il consolidamento e lo sviluppo dell'autonomia gestionale delle istituzioni

scolastiche, al fine di introdurre un sistema di « autonomia responsabile » delle istituzioni scolastiche (articolo 50);

b) l'attribuzione all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) dell'attività di coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione (articolo 51);

c) la semplificazione e la promozione dell'istruzione tecnico-professionale, al fine di realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti interessati, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale (articolo 52);

d) la modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico attraverso l'approvazione di un Piano nazionale di edilizia scolastica (articolo 53).

Vi sono poi ulteriori disposizioni in materia di università, ove si stabilisce:

a) l'individuazione di tecnologie a tempo determinato, mediante la previsione secondo cui, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermo restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature. I contratti hanno durata minima di diciotto mesi e sono pro-

rogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni (articolo 54);

b) l'introduzione di misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria (articolo 55).

Per quanto riguarda lo sviluppo del settore turistico, è favorita la promozione di forme di turismo accessibile mediante accordi con le principali imprese turistiche attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose, senza oneri per la finanza pubblica, per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità; è inoltre prevista la possibilità di dare in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a trentacinque anni i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ove essi abbiano caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici; viene inoltre aumentato il limite massimo delle risorse utilizzabili per le attività delle EXPO (articolo 56).

In materia di strutture energetiche e di metanizzazione sono previste:

a) disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del Mezzogiorno e in tema di bunkeraggio, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività del settore petrolifero (articolo 57);

b) disposizioni di modifica al decreto legislativo n. 93 del 2011, con particolare riguardo ai poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas la quale, nei casi di particolare urgenza, può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio (articolo 58).

A chiusura del titolo II sono dettate disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti. In particolare:

a) l'estensione a ventiquattro mesi (in luogo degli attuali dodici) del credito d'imposta per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 59);

b) l'avvio di una sperimentazione, nei comuni con più di 250.000 abitanti, finalizzata alla proroga del programma « carta acquisti », anche per valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta (articolo 60).

Nel titolo III, a chiusura del provvedimento, sono contenute norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa.

Sotto il primo profilo, si prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali approvi, con proprio decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-*bis* del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e che fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come da ultimo modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel medesimo articolo.

Sotto il secondo profilo si prevede che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'erario può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. In proposito si stabilisce, inoltre, che, qualora nel medesimo termine sia comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico. La disposizione non

trova applicazione in ordine alle intese previste dalle leggi costituzionali, nonché alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (articolo 61).

È infine prevista l'abrogazione degli atti normativi elencati nell'allegata Tabella A (articolo 62). In tale modo, il provvedimento prosegue nell'attività di riduzione dello *stock* normativo mediante l'abrogazione di leggi e di regolamenti, rimuovendo dall'ordinamento quindici atti normativi, primari e secondari, riguardanti le più diverse materie: dalle università, all'organizzazione del personale dei vari dicasteri, alla regolamentazione di settori produttivi. Anche questo intervento rappresenta un passo concreto verso la certezza del diritto e la modernizzazione del sistema, a vantaggio della competitività del Paese.

L'intervento di abrogazione espressa di disposizioni legislative statali è stato già compiuto con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (articolo 24), e con il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 (articolo 2).

In particolare, il decreto-legge n. 112 del 2008 ha abrogato 3.370 disposizioni legislative e il decreto-legge n. 200 del 2008 ne ha abrogate 28.889.

In particolare sono abrogati:

1) il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza (articolo 4). La disposizione, in materia di procedure per la mobilità del personale del Corpo, risulta superata e incompatibile con l'articolo 4, secondo comma, della legge n. 189 del 1959 (« Ordinamento del corpo della Guardia di finanza »), che prevede che il Comandante generale presieda a tutte le attività concernenti, tra l'altro, l'organizzazione e il personale, e con gli articoli 4, commi 2 e 3, e 16, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 165 del 2001, che attribuiscono ai dirigenti generali la competenza e la responsabilità delle attività di organizzazione e di gestione delle risorse umane.

Si evidenzia che l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2001, prevede l'abrogazione dell'articolo 4 in parola a decorrere dall'entrata in vigore (allo stato non ancora intervenuta) di un nuovo regolamento organico del Corpo. L'abrogazione si rende necessaria per evitare che nelle more dell'adozione del regolamento si alimentino sia il contenzioso che i dubbi già sorti in sede applicativa;

2) legge 3 agosto 1961, n. 833, recante stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza (commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7). Le disposizioni prevedono che l'anzianità dei finanzieri è computata aggiungendo al periodo trascorso in servizio nella Guardia di finanza alla data dell'arruolamento, la metà di quello eventualmente trascorso alle armi in altre Forze armate. La disposizione è stata implicitamente abrogata dalla legge n. 53 del 1989 e dal decreto legislativo n. 199 del 1995. L'abrogazione espressa è volta a evitare l'insorgere di eventuali dubbi in sede applicativa e il formarsi di ulteriore contenzioso;

3) legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia (intero testo). La legge ha modificato l'articolo 8 e l'articolo 67 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, di cui al regio decreto n. 1016 del 1939. La norma è diventata obsoleta a seguito del passaggio agli enti locali delle funzioni in materia di caccia;

4) legge 15 maggio 1970, n. 308, recante modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province (intero testo). Contiene disposizioni a carattere temporaneo relative al rinnovo delle commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970. La disposizione ha palesemente esaurito i propri effetti;

5) legge 3 febbraio 1971, n. 77, recante estensione dell'applicazione delle

norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti (intero testo). Il provvedimento contiene disposizioni normative superate dal momento che consentivano la partecipazione a concorsi per gli insegnanti che in determinati anni (1961-1968) avevano prestato servizio in alcuni licei;

6) legge 1° dicembre 1971, n. 1051, recante modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci (intero testo). Reca modifiche a una norma abrogata (articolo 123 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931);

7) legge 1° marzo 1975, n. 46, recante tutela della denominazione dei vini « Recioto » e « Amarone » (intero testo). La legge è stata proposta per l'abrogazione dall'amministrazione competente, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti (comma 1-ter dell'articolo 21-*quinquies*). Il comma 1-ter dell'articolo 21-*quinquies*, in materia di revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia istantanea o durevole, è identico al comma 1-*bis* del medesimo articolo. Si tratta di un errore materiale;

9) legge 30 luglio 1991, n. 239, recante modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne (intero testo). La legge reca modifiche all'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto n. 577 del 1928, relativo al titolo abilitativo per il personale insegnante delle scuole materne, da ritenere superato dal successivo testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni or-

dine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994;

10) legge 27 novembre 1991, n. 383, recante modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (intero testo). Reca modifiche alla disciplina delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

11) legge 23 gennaio 1992, n. 33, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica (intero testo). Il provvedimento è implicitamente abrogato dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 che ha nuovamente disciplinato la materia;

12) legge 5 febbraio 1992, n. 71, recante disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca (intero testo). La legge prevede la sospensione dell'attività di pesca in alcuni dei periodi stabiliti, in applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che è stata abrogata dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

13) legge 22 novembre 1993, n. 473, recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali (intero testo). Il prov-

vedimento ha sostituito l'articolo 727 del codice penale che è stato successivamente sostituito dalla legge 20 luglio 2004, n. 189. La legge, pertanto, può ritenersi implicitamente abrogata;

14) legge 21 dicembre 2001, n. 442, recante disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero (intero testo). In particolare sono abrogate le disposizioni che contengono proroghe di termini, immissione nei ruoli e opzioni di contratto, la cui validità è esaurita nel tempo;

15) decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato (articolo 26, commi 4 e 6, e articolo 27, comma 2). Le abrogazioni proposte risultano finalizzate a semplificare gli adempimenti relativi alle operazioni connesse al cambio del consegnatario presso gli uffici statali periferici, eliminando la presenza del funzionario della ragioneria territoriale dello Stato e riducendo gli esemplari del pertinente verbale, la cui redazione viene ricondotta nell'ambito dei comuni adempimenti previsti dall'ordinamento amministrativo-contabile generale.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Titolo I – Disposizioni in materia di semplificazioni***Art. 1 - Modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi.***

Il presente articolo detta norme volte a rendere più efficaci i rimedi avverso la mancata o tardiva conclusione dei procedimenti amministrativi, prevedendo in particolare che sia individuato, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, al quale il privato può rivolgersi affinché provveda a concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Tale adempimenti non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli stessi possono essere attuati nell'ambito delle strutture amministrative e con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 2 - Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

La disposizione modifica l'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedendo che la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo quando espressamente previsto dalla vigente normativa di settore.

Da tale previsione non discendono oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una mera semplificazione procedimentale.

Art. 3 - Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR

La disposizione è diretta a potenziare il processo di razionalizzazione degli oneri amministrativi allo scopo di procedere a una graduale riduzione degli stessi. Si prevede che ogni ~~Amministrazione rediga ogni anno un bilancio complessivo degli oneri amministrativi a carico di~~ cittadini e imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente. Inoltre, per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, dovrà adottare uno o più regolamenti per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. Viene anche previsto che la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) non avrà più periodicità biennale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 – Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici

Commi da 1 a 4 – costituiscono disposizioni di carattere meramente ordinamentale che intervengono in materia di documentazione per le persone con disabilità per l'accesso ai benefici riconosciuti dalla legge a loro favore; essi prevedono, infatti: a) che il verbale di accertamento dell'invalidità attesti l'esistenza dei requisiti sanitari per l'accesso a prestazioni (contrassegno per parcheggio e accesso centro storico nonché le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità, come l'IVA agevolata per acquisto auto e l'esenzione bollo auto e imposta trascrizione PRA) per le quali attualmente vengono richiesti ulteriori accertamenti medico legali; b) che le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui sopra possano essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata.

Dall'applicazione delle predette norme non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto la loro finalità è esclusivamente quella di eliminare le duplicazioni nelle certificazioni sanitarie richieste alle persone con disabilità per l'accesso ai diversi benefici. Al contrario, la prevista riduzione degli oneri amministrativi potrà rilevarsi foriera di effetti positivi,

se si considera che saranno ridotti alcuni adempimenti particolarmente onerosi, non solo per le persone con disabilità, ma anche per le stesse amministrazioni, legati al rilascio delle ulteriori certificazioni medico- legali.

Comma 5 - autorizza, in favore del Comitato Italiano Paralimpico, la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012. Il relativo onere trova copertura attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa la Fondo per interventi urgenti e indifferibili (come rifinanziata dall'art. 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183), che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 5 - Cambio di residenza in tempo reale

L'articolo, recante disposizioni in materia di cambio di residenza in tempo reale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è volto a modificare soltanto la decorrenza giuridica del cambio di residenza e gli aspetti procedurali conseguenti, senza imporre alcun intervento di tipo strutturale suscettibile di determinare maggiori oneri.

Art. 6 - Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

L'articolo costituisce una esplicitazione operativa e procedurale di principi contenuti nel Codice dell'amministrazione digitale (articoli 12, comma 2, e 47, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), disciplinando una serie di comunicazioni per via telematica tra i comuni, le questure, i notai e l'amministrazione militare.

In particolare, si evidenzia che la dematerializzazione delle comunicazioni tra i comuni, le questure, i notai e l'Amministrazione militare non comporta alcuna necessità di adeguamento strutturale dei *software* e dell'*hardware* elementari, già in dotazione a tutte le citate amministrazioni. Sarà, infatti, sufficiente provvedere alle comunicazioni attraverso scambi di semplici messaggi di posta elettronica, oltre che ricorrendo, ove possibile, agli strumenti già in essere della cooperazione applicativa.

Al contrario, la previsione è suscettibile di determinare risparmi per la finanza pubblica – quantificabili a consuntivo – in quanto le comunicazioni che oggi vengono effettuate mediante posta cartacea saranno effettuate utilizzando gli strumenti informatici sopra indicati, con la conseguente riduzione delle spese postali e di quelle connesse all’uso della carta e del materiale di cancelleria, sostenute talvolta per documenti voluminosissimi (basti pensare alle liste di leva in duplice copia, ecc.).

Art. 7 - Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento

Prevede che i documenti d'identità e di riconoscimento siano rilasciati o rinnovati fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo, nonché che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, abbiano durata decennale.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica, determinando al contrario una riduzione di adempimenti a carico delle amministrazioni interessate.

Art. 8 - Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato

Comma 1 - prevede la trasmissione telematica delle domande di partecipazione ai concorsi, intervenendo all’esito di un’ampia sperimentazione che ha dimostrato la minore onerosità per la ricezione, la gestione e l’archiviazione delle domande. Infatti, le opportunità offerte dall’uso delle tecnologie ICT consentiranno di alleggerire significativamente gli oneri in termini di lavoro, di carta e di tempo impiegati. Fra l’altro, si tratta di un provvedimento che consentirà di procedere più speditamente verso la centralizzazione dei concorsi e le conseguenti prevedibili economie.

Pertanto, all’attuazione della suddetta disposizione le amministrazioni provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 3 e 4 - recano disposizioni di carattere ordinamentale, rispettivamente in materia di equiparazione dei titoli di studio e professionali e di composizione della Commissione per l'esame da avvocato, prive di effetti finanziari.

Art. 9 - Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici

L'articolo contiene norme di semplificazione in materia di dichiarazione unica di conformità degli impianti termici, che di norma, insieme alla documentazione allegata, potrà essere conservata presso la sede dell'interessato ed esibita all'amministrazione per i relativi controlli. Pertanto, dalla previsione in argomento non derivano effetti per la finanza pubblica.

Art. 10 - Parcheggi pertinenziali

L'articolo è diretto a ottimizzare il sistema dei parcheggi di proprietà privata, prevedendo che la proprietà di quelli realizzati nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati possa essere trasferita solo con contestuale destinazione a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune, mentre per quelli destinati a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse viene preclusa la possibilità di cederli separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Art. 11 - Semplificazione in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità

Commi da 1 a 6: recano disposizioni sulle abilitazioni alla guida e in materia di circolazione stradale che, avendo carattere ordinamentale, non determinano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7: autorizza, qualora da ciò derivi un minor onere per il bilancio dello Stato, il CCISS all'affidamento in concessione dei servizi di produzione, distribuzione e trasmissione sui canali radiofonico e televisivo delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, intendendo, in tal modo, perseguire obiettivi di contenimento strutturale della spesa pubblica nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, di trasparenza, ~~non discriminazione, parità di trattamento e mutuo riconoscimento.~~

La liberalizzazione del settore è inoltre suscettibile di produrre significativi benefici in termini di maggiore e più capillare diffusione delle informazioni di traffico certificate dal CCISS e, conseguentemente, vantaggi tangibili per l'intero settore della sicurezza e regolarità della circolazione stradale.

La disposizione consente quindi un risparmio di spesa che tuttavia, prudenzialmente, non viene quantificato.

Comma 8: prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli, il c.d. "bollino blu", sia effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

Pertanto, come si può evincere dall'art. 8 della Direttiva ministeriale in data 7 luglio 1998 (direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli - bollino blu - ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175), la corresponsione dell'importo teso ad ottenere tale attestazione costituisce remunerazione per una prestazione.

Pertanto, venendo meno il servizio, non si determinano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 9 e 10: trattasi di disposizioni volte ad introdurre una semplificazione della disciplina dei controlli; pertanto, non si rilevano effetti per la finanza pubblica.

Art. 12 - Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche

La disposizione riconosce la facoltà a Regioni, Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni e agli altri soggetti ivi indicati, di stipulare

convenzioni per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

Si prevede, altresì, l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, volti a semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa.

Restano escluse dall'applicazione dell'articolo in parola i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 59/2010, i procedimenti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo n. 300/1999, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e della Guardia di finanza.

Trattandosi di norme di carattere procedimentale, non si rilevano effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 13 - Modifiche al T.U.L.P.S.

L'articolo introduce modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), volte a semplificare le procedure di autorizzazioni in merito a talune attività, di competenza della Questura, mediante la previsione di un periodo più lungo di validità delle licenze ovvero sostituendo le stesse con una mera comunicazione, come nel caso dell'apertura di agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili.

Le disposizioni, avendo natura ordinamentale, non comportano effetti finanziari negativi, determinando al contrario una riduzione degli adempimenti a carico dell'amministrazione.

Art. 14 – Semplificazione dei controlli sulle imprese

La disposizione detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Tali principi sono essenzialmente la semplicità, la proporzionalità rispetto alla tutela del rischio ed il coordinamento dell'azione svolta dai diversi livelli dell'amministrazione pubblica (statale, regionale e locale).

A tal fine, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i suddetti controlli, nel rispetto dei principi di proporzionalità rispetto al rischio, coordinamento e programmazione, eliminazione dei controlli inutili e soppressione o riduzione dei controlli nei confronti delle imprese in possesso di certificazioni di qualità, collaborazione amichevole con i controllati, informatizzazione di adempimenti e procedure.

È previsto, altresì, l'obbligo per le amministrazioni di pubblicazione della lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese sul proprio sito istituzionale e sul sito dedicato ad hoc.

Trattandosi di disposizione essenzialmente programmatica e contenente, in prevalenza, indicazioni di principio, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15 - Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro e delle lavoratrici in gravidanza

La disposizione, che contiene misure di semplificazione in merito all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di una semplificazione del procedimento di interdizione al lavoro delle lavoratrici per gravi complicanze della gravidanza, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, evitando la frammentazione delle fasi procedurali fra amministrazioni diverse e riconducendo l'intero procedimento in capo alla ASL.

Infatti, attualmente l'adozione del provvedimento finale da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro è una mera presa d'atto di quanto accertato dalle ASL in sede di visita medica. Pertanto, la fase decisionale del procedimento, coincidendo di fatto con l'accertamento medico, non comporta per le ASL l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie aggiuntive.

Art. 16 - Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

Commi da 1 a 5 - dalle disposizioni relative ai flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si tratta di interventi di raccordo e di semplificazione tra sistemi informativi già esistenti.

Comma 6 - la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché è volta a consentire l'acquisizione, in via telematica, di dati personali anche sensibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. La norma proposta costituisce, infatti, la base normativa, richiesta dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo per il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ed è volta a ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese.

Comma 7 - la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si inserisce, completandolo, nell'ambito del processo di informatizzazione dei sistemi di pagamento e riscossione da e per le pubbliche amministrazioni centrali e locali e per i loro enti, da ultimo disciplinato dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 2011 n. 214, al fine di garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità all'azione amministrativa e ridurre significativamente gli oneri finanziari.

Comma 8, lett. a) - La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a dare certezza ai termini entro i quali si effettua il recupero delle prestazioni indebitamente corrisposte, limitatamente ai casi in cui già oggi, a normativa vigente, i tempi di acquisizione dei dati da parte dell'INPS non consentono di effettuare il predetto recupero entro il termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991.

Comma 8, lett. b) - dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si inserisce nel processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, garantendo una maggiore efficienza che si traduce in risparmi di spesa.

Commi 9 e 10 – in riferimento alle controversie in materia di invalidità civile, la norma estende anche al secondo grado di giudizio la facoltà per l'INPS di farsi rappresentare da propri funzionari appositamente delegati. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, ma anzi permetterà all'Istituto di ottimizzare la gestione del rilevante contenzioso in essere, attraverso un più efficiente utilizzo delle proprie risorse.

Art. 17 - Semplificazione in materia di assunzioni extra UE

La norma consente alle imprese di evitare la duplicazione degli adempimenti contenenti identiche informazioni nei confronti del sistema delle comunicazioni obbligatorie e del Ministero dell'interno. Pertanto, essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18 - Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

Commi 1 e 2 - le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono volte, da un lato, a estendere il regime di semplificazione introdotto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 183/2000 anche al settore dei pubblici esercizi e, dall'altro, ad eliminare ogni problematica interpretativa legata alla compatibilità di tale meccanismo con quanto già previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368/2001.

Comma 3 - è diretto a semplificare la procedura di comunicazione gravante sul datore di lavoro per le ipotesi di sospensione degli obblighi di avviamento al lavoro dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 68/1999. Pertanto, anche tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è invece suscettibile di comportare una gestione più efficiente delle risorse pubbliche dal momento che più comunicazioni rivolte ad altrettanti uffici provinciali verranno sostituite da una sola comunicazione trasmessa a un solo ufficio ministeriale.

Art. 19 - Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volta soltanto a chiarire l'esatta portata di alcune norme sanzionatorie in materia di libro unico del lavoro.

Art. 20 - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82

L'articolo apporta alcune modifiche al codice dei contratti pubblici ed al relativo regolamento attuativo, con riferimento ai seguenti temi:

Acquisizione della documentazione di gara presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici

A fini semplificatori si prevede che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici avvenga essenzialmente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla apposita clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4.

Al riguardo, si rileva che presso l'Autorità è già operante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, nella quale si prevede debbano confluire i documenti comprovanti il possesso dei requisiti degli operatori economici partecipanti alle gare e pertanto i nuovi adempimenti previsti in capo all'Autorità saranno posti in essere con le risorse strumentali umane e finanziarie di cui l'Autorità già dispone.

Le mutate modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare presso la Banca dati da parte delle stazioni appaltanti non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto trattasi di adempimenti (verifica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anziché mediante acquisizione della documentazione da altre Amministrazioni o dagli operatori economici interessati) che non richiedono l'approntamento di ulteriori attrezzature rispetto alle normali

apparecchiature informatiche già in dotazione agli uffici né richiedono personale aggiuntivo rispetto a quello già preposto alle verifiche del possesso dei requisiti attualmente prevista con differenti modalità; quindi, le nuove modalità di verifica saranno poste in essere dalle stazioni appaltanti mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali di cui già dispongono a legislazione vigente.

Semplificazione dell'affidamento dei servizi finanziari

Si chiarisce in termini semplificatori che i contratti di finanziamento connessi ad operazioni di partenariato pubblico privato rientrano tra quelli esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici e dunque per l'affidamento è sufficiente il rispetto dei principi generali (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità) e l'esperimento di una gara informale tra almeno cinque soggetti.

La disposizione non è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il meccanismo concorrenziale previsto garantisce comunque all'amministrazione aggiudicatrice di ottenere risparmi di spesa attraverso il confronto tra più offerenti.

Contratti di sponsorizzazione relativi ai beni culturali

Si introducono nel codice dei contratti pubblici disposizioni di carattere procedurale volte ad agevolare l'utilizzo del contratto di sponsorizzazione per la realizzazione di contratti relativi ai beni culturali, stante le difficoltà in termini operativi che si sono riscontrate anche di recente. In particolare è introdotta la distinzione tra la sponsorizzazione "pura", che riguarda solo l'apporto di finanziamento da parte dello sponsor, e la sponsorizzazione "tecnica", estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. La norma, avendo carattere procedurale, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi favorisce il reperimento di risorse private da impiegare per il finanziamento degli interventi sui beni culturali.

Graduazione delle sanzioni interdittive alle imprese e alle SOA

Le disposizioni incidono sul sistema sanzionatorio, limitatamente alle sanzioni interdittive (sospensione dalla partecipazione alle gare per le imprese e sospensione

dall'esercizio dell'attività di attestazione per le SOA) e perciò non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Semplificazione del certificato di esecuzione lavori eseguiti dal contraente generale

Al fine di semplificare e coordinare le disposizioni inserite attualmente nell'allegato XXII al codice dei contratti pubblici, relative al certificato lavori eseguiti dal contraente generale e dai terzi, si prevede di disciplinare per intero la materia nel regolamento attuativo del codice, eliminando in tal modo le sovrapposizioni oggi esistenti tra norme di rango primario e norme regolamentari. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Semplificazione del rilascio dei certificati di esecuzione lavori eseguiti all'estero

E' rivisitata in termini semplificatori la disciplina dettata dall'art. 84 del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici in materia di certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all'estero, rilasciati ai fini della qualificazione SOA. Con la disposizione si superano anche le criticità verificatesi in relazione al rilascio della certificazione in Paesi nei quali, a causa di particolari gravi crisi politico-istituzionali, l'impresa non disponga più di propria rappresentanza prevedendo che, in tali situazioni, si possa fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21 - Responsabilità solidale negli appalti

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volta soltanto a chiarire la portata di un norma ordinamentale in materia di regime di solidarietà negli appalti.

Art. 22 – Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali

Comma 1 - la disposizione estende l'applicazione dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011 a tutte le delibere CIPE, relativamente all'esigenza di prevedere tempi certi

per l'adozione delle stesse, con particolare riferimento alla fase di formalizzazione e di trasmissione al presidente del Consiglio dei Ministri. La disposizione non determina effetti per la finanza pubblica.

Commi 2 e 3 - le disposizioni sono volte a chiarire la disciplina transitoria applicabile per la determinazione dei diritti aeroportuali per le procedure in corso nonché a confermare la validità dei contratti di programma già stipulati. Trattandosi di disposizioni procedurali, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Art. 23 – Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

La disposizione si propone di regolamentare, nell'ottica di una maggiore semplificazione, la disciplina dell'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole medie imprese, anche al fine di ridurre gli oneri a carico delle stesse.

Allo scopo di risolvere alcune criticità procedurali, è stata prevista un'unica autorizzazione per concentrare in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti cui sono sottoposte le piccole e medie imprese, individuando un unico interlocutore pubblico con il compito di rilasciare l'abilitazione.

La disposizione è inoltre diretta a individuare, con un successivo intervento del Governo e nel rispetto delle indicazioni fornite dal presente articolo, procedure in grado di pervenire ad uno snellimento delle attività, accelerazione e semplificazione delle procedure, assicurando contestualmente una riduzione degli oneri per le imprese interessate e senza effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 24 - Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Comma 1 – in ordine alle disposizioni ivi previste, si osserva:

- **lett. a)**: la disposizione, prevedendo la possibilità di eventuali proroghe dei titoli abilitativi rilasciati, non comporta oneri per la finanza pubblica, ma consente la prosecuzione

dell'introito di canoni di concessione nonché di aliquote di prodotto (*royalties*) di spettanza statale (4/10% della produzione), generando un saldo attivo;

- **lett. b):** la disposizione prevede una semplificazione per quei provvedimenti di VIA in cui essa opera altresì come AIA nel caso in cui si rientri nel campo di applicazione dell'allegato XII del decreto legislativo n. 152/2006. ~~Trattandosi di norma ordinamentale, peraltro foriera di~~ minori oneri istruttori a carico del gestore, non sussistono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- **lett. c):** i controlli previsti, già contemplati dalla normativa vigente, rientrano nei compiti di istituto dell'ISPRA e degli altri enti coinvolti. Pertanto la norma, semplificando funzioni già disciplinate, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- **lett. d):** la norma conferisce espressamente alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di semplificare l'intero processo autorizzatorio riconducendolo all'autorità istituzionale territoriale competente in attuazione del principio generale di sussidiarietà. La disposizione, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto semplifica un procedimento autorizzatorio nel quale le Regioni già svolgono un ruolo essenziale: infatti, allo stato, l'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali di escavo da parte dell'autorità competente (oggi, il Ministero dell'ambiente) può essere rilasciata "solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero o del loro smaltimento alternativo". Queste ultime fattispecie sono state già rimesse alle competenze regionali dall'art. 21 della legge n. 179 del 2001. Con la presente norma verrebbe così a configurarsi un unico sportello per i richiedenti che abbiano ad operare per l'escavo dei fondali marini, con conseguente semplificazione burocratica e senza sovrapposizioni tra i diversi livelli istituzionali.

- **lett. e):** la norma prevede che, nelle more dell'aggiornamento della normativa tecnica sugli olii usati, di cui al decreto ministeriale n. 392/1996, le autorità competenti possano autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione dei predetti olii usati, anche in deroga all'Allegato A – Tabella 3 del predetto decreto. La semplificazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- **lett. f):** la disposizione è volta a snellire gli oneri ricadenti sulle imprese della filiera del recupero degli pneumatici e sulla stessa amministrazione, prevedendo, conformemente a quanto già accade per tutti gli altri consorzi di recupero delle diverse tipologie di rifiuti, che la determinazione del contributo ad essi spettante sia determinato dagli operatori, rimettendo tale individuazione agli operatori stessi, fermo restando il rispetto dei criteri e delle voci di costo già individuate dal regolamento statale di riferimento e gli obblighi di informazione e divulgazione in favore degli utenti.

La semplificazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'eliminazione della fase di approvazione del contributo da parte dell'Autorità competente è suscettibile di comportare anzi risparmi, quantificabili a consuntivo, non solo in termini di tempo e di oneri burocratici per le imprese del settore, ma anche per l'amministrazione, non più tenuta a munirsi di professionalità allo stato non disponibili;

- **lett. g):** la norma si pone l'obiettivo di semplificare l'iter istruttorio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), specificando quali siano i soggetti da coinvolgere nel procedimento. La semplificazione proposta non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica;

- **lett. h):** si tratta di una semplificazione che permette di aggiornare norme tecniche con decreti interministeriali invece che con DPR. La norma si rende necessaria per snellire l'iter di approvazione e aggiornamento delle norme tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni in tema di promozione nell'uso delle fonti rinnovabili, con effetto virtuoso sull'intero settore. Pertanto, trattandosi di una disposizione ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25 - Misure di semplificazione per le imprese agricole

Comma 1 - la disposizione è finalizzata a recepire all'interno del fascicolo aziendale – e a rendere quindi disponibili a tutte le Amministrazioni utenti del SIAN – le informazioni relative allo *status* di imprenditore agricolo, alla dimensione economica e all'impiego di forza lavoro, necessarie all'istruttoria delle domande di accesso agli aiuti PAC, contenute nei sistemi dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e delle Camere di Commercio. Ciò consentirà anche un risparmio di costi di gestione per l'amministrazione, in termini di raccolta, elaborazione e consultazione delle informazioni in questione, che potrà essere stimato a consuntivo, nonché una

notevole semplificazione per gli agricoltori interessati, non più tenuti a presentare i documenti rilasciati dagli Enti di cui sopra.

Si precisa che l'accesso dell'AGEA alle banche dati degli predetti Enti avverrà senza nuovi o maggiori oneri e che i costi per l'Agenzia sono soltanto quelli previsti nell'ambito dell'ordinario funzionamento del SIAN.

Comma 2 - conferma un principio già espresso nell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 99/2004, secondo cui, grazie alla regolamentazione delle modalità di aggiornamento e consultazione e alla valenza "certificata" dei dati del fascicolo aziendale, si consegue l'eliminazione della duplicazione di documenti e dati oggi presenti presso gli Organismi pagatori, le Regioni, le Camere di Commercio e gli altri enti cui è consentito l'accesso al fascicolo. Considerato il numero di 1.400.000 aziende agricole coinvolte, il vantaggio per i produttori stessi e le P.A. interessate, ancorché difficilmente valutabile, è comunque consistente, stante anche il fatto che l'attuazione della norma non prevede oneri aggiuntivi per l'AGEA rispetto agli ordinari costi di funzionamento del SIAN.

Comma 3 – la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto richiede esclusivamente l'emanazione di regole generali a cura dell'Organismo di coordinamento e la predisposizione, a cura degli Organismi pagatori, di regole e procedure attuative nell'ambito della loro ordinaria operatività.

Art. 26 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi in quanto introducono unicamente modifiche alle definizioni di bosco e di arboricoltura da legno, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che reca norme dirette a garantire tutela alle aree di interesse paesaggistico.

Art. 27 – Esercizio dell'attività di vendita diretta

La disposizione è volta a prevedere che la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante possa essere effettuata, a decorrere dalla data di invio della comunicazione al Comune,

da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in tutto il territorio della Repubblica, per i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

~~La norma si colloca nell'ottica di una maggiore semplificazione contribuendo allo~~
snellimento delle procedure adottate in materia e senza, comunque, oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28 – Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo

La norma introduce modifiche di carattere procedurale nell'ambito della movimentazione aziendale dei rifiuti. In particolare si prevede l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di specificare quando la movimentazione dei rifiuti non deve essere considerata trasporto ai fini della gestione dei rifiuti. Per quanto concerne le integrazioni all'articolo 183, le stesse prevedono, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, la possibilità del deposito temporaneo presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, a fronte del deposito temporaneo nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

La disposizione riveste carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 29 – Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

Comma 1 – prevede che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, approvati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 2/2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. La disposizione, di carattere ordinamentale, è priva di effetti finanziari.

Comma 2 – prevede la possibilità di nominare un commissario *ad acta* per garantire l'esecutività dei progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero. La previsione non

reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto viene espressamente previsto che al commissario non spettano compensi e che ad eventuali rimborsi si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei suddetti progetti.

Art. 30 - Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale

Comma 1, lettera a) – le disposizioni proposte sono volte a semplificare i procedimenti di gestione dei fondi in materia di ricerca industriale (commi da 3-*bis* a 3-*sexies*) e internazionale (commi 3-*septies* e 3-*opties*, che si limitano a estendere la platea dei soggetti beneficiari e delle attività finanziabili, non dei fondi, in applicazione dei regolamenti comunitari in materia). Stante la natura ordinamentale, esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1, lett. b) e c) – si tratta di norme di carattere ordinamentale, che mirano a potenziare la ricerca internazionale, attraverso il riconoscimento, in linea con quanto accade a livello comunitario, quali spese ammissibili (a valere sulle risorse per i progetti) di quelle per la disseminazione dei risultati e per il coordinamento generale e attraverso la previsione di un vincolo di destinazione delle risorse del Fondo agevolazioni ricerca (FAR) ai progetti svolti nel quadro di programmi Ue o di accordi internazionali. Non vi sono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Comma 1, lett. d) – le disposizioni non comportano maggiori o nuovi oneri; al contrario, esse consentono di ipotizzare riduzioni della spesa connessa al funzionamento del comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/99, per effetto della prevista possibilità di “autocertificazione”, e comunque permettono il recupero di risorse sul FAR, stante l'eliminazione della valutazione nazionale una volta che i progetti siano stati già vagliati da esperti comunitari (in ogni caso i progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del FAR).

Art. 31 - Misure di semplificazione in materia di ricerca di base

Comma 1 - la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere una semplificazione consistente nell'effettuazione delle valutazioni dei risultati e delle attività dei progetti di ricerca di base al termine degli stessi progetti (ex post). A

tal fine, si prevede che il costo di dette valutazioni gravino sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, in piena coerenza con quanto stabilito dall'art. 21, comma 3, l. n. 240 del 2010.

Comma 2 - la disposizione semplifica le procedure di valutazione dei progetti finanziati dal FIRST, sopprimendo il comitato di cui al comma 313 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, ~~n. 244, per il funzionamento del quale era previsto un onere quantificato, ai sensi del~~ successivo comma 315, nel limite massimo di 100.000 euro annui. Tale minore spesa a regime dal 2012 fronteggia la corrispondente riduzione delle accise, conseguente al venir meno – sempre per effetto della soppressione del comma 315, dell'incremento annuo per pari importo delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Comma 3 – la norma, nell'ambito della disposizione sulla “valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca” (art. 20 l. n. 240/2010), contempla la soppressione dei riferimenti relativi: a) all'art. 1, commi 814 e 815, l. n. 296/2006, concernenti i comitati di giovani per la ricerca sanitaria; b) ai commi 313, 314 e 315, abrogati con il precedente comma 2; c) ai vincoli di destinazione già esistenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti e finalità. Si recupera tuttavia la finalizzazione del 10% del FIRST in favore di progetti di giovani ricercatori (altrimenti venuta meno per effetto delle abrogazioni di cui al comma 2), con previsione di una procedura per la valutazione dei medesimi più efficiente del precedente iter, maggiormente complicato e oneroso.

Art. 32 - Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca

Comma 1 – la norma è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, si introduce, in parallelo alla graduatoria già prevista per l'accesso ai fondi del First, l'uso delle graduatorie comunitarie per quei progetti valutati positivamente ma non ammessi al finanziamento comunitario.

Comma 2 – la norma è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, la norma si limita a dividere il First in due quote, una non superiore

all'85% gestita sulla base della previgente normativa e una non inferiore al 15% destinata ai progetti di cui al comma 1.

Comma 3 – la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i compensi in essa previsti a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica ed in presenza di specifiche e significative responsabilità, anche di carattere patrimoniale, ricadono sul finanziamento previsto e da assegnare ai progetti di ricerca.

Art. 33 - Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca

Comma 1 – la norma, consente ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, destinatari di *grant* comunitari o internazionali, di poter essere collocati in aspettativa senza assegni, su richiesta, per la durata del *grant*, il rapporto di lavoro prosegue con lo stesso datore di lavoro (o amministrazione di appartenenza). L'invarianza finanziaria a carico della finanza pubblica e del bilancio dell'ateneo viene garantita, atteso che il trattamento retributivo rimane a carico del *grant* comunitario o internazionale.

Comma 2 – la norma intende disciplinare l'istituto dell'aspettativa di cui al comma 1, limitatamente agli aspetti previdenziali, richiamando l'art. 23-bis del decreto legislativo n. 165/2001, e ha pertanto contenuto ordinamentale. ~~La stessa~~ non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34 - Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici

La norma non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in quanto è volta a meglio esplicitare l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, chiarendo che le imprese abilitate all'attività di installazione di impianti all'interno degli edifici esercitano tale attività, alle condizioni indicate dal citato articolo, per tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Art. 35 - Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento delle funzioni ai magistrati ordinari

Commi 1 e 2 — recano nuove norme in materia di controllo societario mediante l'attribuzione, nelle società per azioni, delle funzioni del collegio sindacale ad un sindaco unico ove ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata e mediante la previsione della facoltà, per le società a responsabilità limitata, di nominare un organo di controllo o revisore anche monocratico, con applicazione, in tal caso, delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e, pertanto, sono prive di riflessi sulla finanza pubblica.

Comma 3 — reca l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 194 del Regio decreto n. 12 del 1941, sull'ordinamento giudiziario, la quale - salvo quanto stabilito dal successivo articolo 195 e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità - si interpreta nel senso che il rispetto del termine (di tre anni) per disporre il trasferimento ad altra sede o l'assegnazione ad altre funzioni, è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. La disposizione, essendo di natura ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Comma 4 — la disposizione, che sostituisce l'art. 195 del R.D. n. 12 del 1941, è volta a precisare le figure della magistratura cui non si applicano le disposizioni degli artt. 192 e 194 del medesimo regio decreto, in materia di assegnazione alle sedi. Anche in tal caso, si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Art. 36 - Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana

La norma modifica il vigente art. 2751-bis, comma 1, n. 5), del codice civile, specificando, in sostanza, che, al fine di determinare i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili, per impresa artigiana occorre fare riferimento alla definizione della stessa recata dalle disposizioni legislative vigenti. Si tratta, dunque, di norma avente solamente funzione ordinamentale e che non comporta effetti per la finanza pubblica.

Art. 37 – Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese

La norma conferma l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009. Da tale previsione non derivano effetti finanziari a carico degli enti pubblici, trattandosi di adempimenti, peraltro di entità eventuale o comunque trascurabile, su soggetti estranei alle pubbliche Amministrazioni.

Art. 38 – Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

L'articolo detta disposizioni di semplificazione in materia di tenuta dei gas medicinale che, essendo di natura procedimentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 39 – Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

Art. 40 – Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva

La disposizione è volta a consentire alle imprese di panificazione l'apertura anche nei giorni domenicali e festivi. La stessa, pertanto, non produce effetti sulla finanza pubblica.

Art. 41 – Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

La disposizione semplifica l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, richiedendo semplicemente la segnalazione di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 (SCIA), ~~e non necessita più del possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti all'articolo 71 del decreto legislativo 59 del 2010.~~ La disposizione, pertanto, non ha effetti sulla finanza pubblica.

Art. 42 - Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali

La norma novella l'articolo 31 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), concernente gli interventi conservativi volontari, il quale prevede che, in sede di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 dello stesso codice, il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37.

Il nuovo comma 2-bis stabilisce che l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione, pertanto, non comporta effetti finanziari, determinando anzi un meccanismo di salvaguardia che consente di predeterminare annualmente, con decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, in base alle quali poter disporre l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali.

Art. 43 - Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico

Si tratta di norma volta a consentire che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ~~possano essere definitive modalità tecniche, anche informatiche, per accelerare le~~ procedure di verifica dell'interesse culturale per i beni – aventi più di 50 anni se mobili o più di 70 se immobili e che presentino potenziale interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - appartenenti ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché per i beni della Difesa oggetto di dimissione.

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri, il quanto le amministrazioni interessate potranno effettuare gli adempimenti ivi previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente; anzi, la norma si prefigge di ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi, con una diminuzione dei relativi oneri, in termini di minor impiego di risorse umane e di maggiore efficienza, ad esempio, nel caso di velocizzazione delle dismissioni a titolo oneroso di beni non aventi interesse culturale.

Art. 44 – Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità

Prevede l'emanazione, entro un anno, di disposizioni modificative ed integrative al regolamento concernente le procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di tali tipologie di interventi, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

L'articolo non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto si tratta di norma non innovativa e diretta ad introdurre un'accelerazione ad adempimenti già previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali (articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), nella prospettiva di semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi autorizzatori in questione.

Art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali

Prevede che il trattamento dei dati giudiziari è consentito anche quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Art. 46 – Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti

Comma 1 - la previsione, disponendo l'eventuale trasformazione degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa in soggetti di diritto privato ai sensi dell'articolo 2, comma 634 e seguenti della legge n. 244/2007, tende a una più efficiente organizzazione dello svolgimento delle funzioni già assegnate ai soggetti pubblici da trasformare, che comunque dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 - sottrae il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti dall'applicazione delle vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei relativi componenti, al fine di assicurare il necessario coordinamento con le associazioni dei consumatori e degli utenti in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni (compito già svolto dal predetto Consiglio ai sensi della normativa vigente). Viene esplicitamente specificato che sono fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti e il carattere gratuito degli incarichi dei componenti. La disposizione, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo II – Disposizioni in materia di sviluppo**Art. 47 - Agenda digitale italiana**

Comma 1 – la disposizione, vista la natura programmatica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 – al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti al comma 1, è istituita una cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La cabina di regia sarà quindi costituita nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali proprie delle Amministrazioni coinvolte.

Art. 48 – Dematerializzazione di procedure in materia di università

Comma 1 – in relazione a quanto previsto dal presente comma, che introduce l’articolo 5-bis alla legge 2 agosto 1999, n. 264, si fa presente che:

a) è già operativo presso il Miur il portale “Universo” (<http://universo.miur.it>), che permette agli studenti di procedere con la pre-iscrizione per via informatica, la quale si conclude direttamente presso le segreterie dei singoli atenei. Inoltre, utilizzando le informazioni già inserite dagli atenei nella “Banca dati dell’offerta formativa”, il Miur è in grado di produrre un portale in cui sono inserite, in italiano e in inglese, le informazioni relative ai corsi di studio di tutte le università italiane. A tal fine, si precisa che la realizzazione del sistema informativo del Ministero per la missione “università” è affidata ai consorzi interuniversitari di calcolo, allo scopo finanziati mediante destinazione agli stessi di una quota del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle università. Alcuni degli interventi previsti per il sistema informativo, di minore priorità rispetto a quelli richiesti dalla norma che si propone, verranno ripianificati, prevedendone comunque la realizzazione.

b) per quanto concerne le procedure di verbalizzazione elettronica degli esami, le università dovranno dotarsi di un *software* applicativo che deve svolgere semplici operazioni di scrittura, di registrazione e di memorizzazione. Diverse università hanno già adottato modalità informatiche per la gestione della procedura di esame, traendone vantaggi in termini di semplificazione organizzativa nonché di riduzione dei costi di archiviazione e di comunicazione (ad esempio, spese per locali e per consumi intermedi). Le poche università che non avessero ancora pienamente realizzato idonei sistemi informativi potranno provvedervi mediante una razionalizzazione delle spese nell’ambito della propria autonomia di bilancio, atteso che la norma ha un’incidenza finanziaria minima.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività ivi previste, come esplicitato al

comma 2, potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 49 – Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università

Comma 1 – introduce modifiche di carattere ordinamentale alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, si fa presente quanto segue:

- **lett. b)**: reca una modifica di mero coordinamento concernente l'attività di tutorato e di didattica integrativa dei ricercatori a tempo indeterminato e ad altre figure professionali ed elimina il periodo che consentiva, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, di considerare l'apporto dei professori a tempo definito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza. Si tratta di una norma di rigore che mira ad assicurare l'ordinaria attività del docente nell'ateneo di appartenenza eliminando il rischio che si debba ricorrere ad altre modalità di copertura delle esigenze didattiche. Pertanto non solo non genera nuovi oneri ma concorre a tutelare il sistema dall'insorgenza degli stessi;

- **lett. c)**: elimina la disposizione che prevedeva la possibilità di uno scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti e limita le procedure di mobilità interregionale dei professori a coloro che prestano servizio presso sedi soppresse e non presso corsi di laurea soppressi, in quanto, in questo caso, possono utilmente essere ricollocati presso altri corsi di laurea dell'ateneo. Anche in questo caso si tratta di norme che non solo non generano nuovi oneri ma introducono elementi di rigore a tutela del sistema, anche sotto il profilo finanziario;

- **lett. f)**: introduce un mero coordinamento formale del testo e pertanto non ha effetti finanziari;

- **lett. h)**: propone una maggiore pubblicità per il procedimento di chiamata, attraverso la pubblicizzazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale, ed amplia la platea di coloro che possono accedervi, richiedendo l'appartenenza al macrosettore e non al solo settore concorsuale. Inoltre, modifica le disposizioni concernenti il finanziamento della chiamata di professori o di contratti

di ricerca da parte di soggetti diversi dall'università, facendo riferimento non solo alla durata delle convenzioni ma soprattutto alla copertura dei costi nel periodo considerato dalla norma [importo non inferiore al costo quindicennale per i professori e per i titolari dei contratti di tipo b), che hanno diritto ad essere valutati ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati; importo e durata non inferiori a quella del contratto per i titolari dei contratti di tipo a)]. ~~Si tratta pertanto di una norma di garanzia della copertura dei costi. Infine, amplia la platea di coloro che possono partecipare a progetti di ricerca nelle università;~~

- **lett. l):** prevede che le università possono stipulare contratti di cui al comma 1 dell'articolo 23, che sono a titolo gratuito o oneroso, con soggetti di particolare qualificazione. Trattandosi di alta qualificazione, l'importo di quelli a carattere oneroso deve essere determinato anche tenendo conto dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo (DM 21 luglio 2011) concernenti la tipologia dell'attività didattica e integrativa, il numero degli studenti e l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta nonché le disponibilità di bilancio. Sono eliminati inoltre i limiti di reddito previsti dalla norma previgente che non hanno una diretta attinenza con il requisito qualitativo del possesso dell'alta qualificazione. Tale modifica intende superare una criticità evidenziata dal Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione della legge n. 240 del 2010. Tali contratti sono attivati comunque nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

- **lett. m):** amplia la pubblicità dei bandi da ricercatore; inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono a questi contratti di ricerca a tempo determinato sono collocati in aspettativa, senza assegni né contributi previdenziali, o collocati fuori ruolo;

- **lett. n):** ricomprende fra le procedure da utilizzare per la chiamata di professori associati anche quella relativa alla chiamata di studiosi stranieri o italiani all'estero ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, a valere sulle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori associati di cui al comma 9 dell'articolo 29. Si tratta solo di un ampliamento della tipologia delle procedure utilizzabili ed è pertanto esclusa la possibilità che le risorse del piano straordinario possano essere utilizzate per l'assunzione di una diversa categoria di personale. Inoltre, per coerenza con l'impianto della legge n. 240 del 2010, che abolisce la figura del ricercatore a tempo indeterminato, viene abrogata la norma che consente di assumere ricercatori secondo le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.

Comma 2 - La norma ripristina la possibilità per i docenti universitari di usufruire fino a un massimo di due anni sabbatici ogni decennio per dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane o internazionali. Si evidenzia che tale possibilità è, in ogni caso, limitata a coloro che non hanno più di trentacinque anni di servizio ed è subordinata alla decisione discrezionale del rettore cui compete la valutazione della compatibilità delle richieste con il funzionamento dell'ateneo anche in relazione all'esigenza di non poter avere incrementi dei costi dei contratti di insegnamento. Pertanto, dall'applicazione della norma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 50 – Attuazione dell'autonomia

Viene prevista, a cura del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'emanazione di linee guida, intese a favorire una maggiore autonomia delle istituzioni scolastiche. Si tratta di autonomia responsabile in quanto intesa a conciliare la migliore resa dei servizi istituzionalmente assegnati da realizzare mediante l'ottimale utilizzo, anche in forma comune, delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e quindi senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, si rappresenta che:

Comma 1 - stabilisce che venga introdotto nel sistema scolastico, attraverso l'emanazione delle predette linee guida, l'organico dell'autonomia, ossia una dotazione di personale docente, educativo ed ATA che consenta alle istituzioni scolastiche di far fronte a tutte le esigenze derivanti sia dall'organizzazione delle attività didattiche ordinarie, sia dalle situazioni di fatto che, all'avvio o nel corso dell'anno scolastico, determinino scostamenti dalle previsioni iniziali (variazione di alunni rispetto al valore stimato prima delle iscrizioni, aumento delle certificazioni mediche per il sostegno o assenze brevi e temporanee dei docenti, fenomeni di dispersione scolastica etc.).

In sostanza, l'impianto mira, in linea con i principi che ispirano l'intero provvedimento legislativo, a semplificare le modalità con le quali l'autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dal regolamento approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275, deve esplicarsi per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'art. 64 della 6.8.2008, n.133, e regolamenti attuativi;

- **lett. a):** prevede l'avvio di un apposito progetto sperimentale, da attuare, nel rispetto della vigente legislazione contabile, anche attraverso la eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime. Dal lato finanziario, si intenderebbe ridefinire il complesso assetto dei trasferimenti alle istituzioni scolastiche, al fine di potenziare l'autonomia nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e, in particolare, nei limiti e dettami stabiliti dalla legge n. 196 del 2009;

- **lett. b):** definisce l'"organico dell'autonomia" da assegnare a ciascuna istituzione scolastica, funzionale all'attività didattica ordinaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

- **lett. c) e d):** prevedono che le istituzioni scolastiche costituiscano reti territoriali sulla base di apposite linee guida, definite a livello nazionale d'intesa con la Conferenza unificata, per conseguire un'ottimale gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché per il soddisfacimento delle esigenze derivanti dall'integrazione degli alunni disabili e dal contrasto dell'abbandono e dell'insuccesso scolastico, soprattutto nelle aree territoriali più disagiate. A tal fine, viene definito un organico di rete che non deve superare la somma dei singoli organici dell'autonomia delle diverse istituzioni scolastiche incluse nella rete, onde garantire la neutralità finanziaria dell'iniziativa. Il contenuto innovativo della norma proposta risiede soprattutto nella possibilità che tale strumento consentirà lo spostamento di posti che oggi si attribuirebbero a livello di singola scuola o provincia sul livello di rete, ~~senza~~ aggiungere nulla al fabbisogno, anche accorpando a livello di rete i posti frazionali e riducendo o azzerando il (comunque ridotto) numero di ore. Si segnala in particolare che le finalità indicate per l'organico di rete sono tutte già proprie degli organici attuali, cosicché il passaggio in Conferenza unificata permetterebbe alle reti di essere riconosciute da parte delle Regioni e degli enti locali e quindi di essere effettivamente rappresentative.

Dall'attuazione delle previsioni sopra esposte non derivano oneri aggiuntivi, bensì una migliore allocazione delle risorse disponibili, considerato il carattere ordinamentale e tenuto conto dei limiti posti dalla successiva lett. e);

- **lett. e):** prevede che l'organico complessivo sia definito sulla base dei vincoli posti dalla legislazione vigente e con riferimento a tutte le esigenze da coprire stabilmente, per almeno un triennio; i fabbisogni di personale così rilevati, sia nell'ambito della singola istituzione scolastica che a livello di reti di scuole e di ambiti provinciali, comprendono anche i posti di sostegno. Si

definisce, pertanto, l'organico come quell'insieme di posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio e soggetti ad eventuale rimodulazione annuale; ciò sempre nell'ottica di una migliore distribuzione delle risorse. L'organico della rete sarà tale da consentire una semplificazione nella distribuzione dei posti e, conseguentemente, una maggiore efficienza e, quindi, possibilmente un più agevole raggiungimento degli obiettivi dell'art. 64 citato. ~~In definitiva, gli organici dell'autonomia delle singole scuole, gli organici delle reti e gli organici provinciali (compresi quelli regionali) trovano complessivamente un limite massimo negli organici definiti nell'a.s. 2011/12 con i Decreti Interministeriali, rispettivamente per il personale docente, ATA ed educativo, come stabilito dall'art. 19, comma 7, della citata Legge n. 111/2011, al fine di rendere effettiva la clausola di neutralità finanziaria dell'iniziativa.~~

Pertanto, il comma di cui trattasi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto ai saldi fissati dal predetto articolo 19, comma 7, della legge n. 111/2011.

Comma 2: chiarisce che le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono, complessivamente, fissate nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 64 della legge 133/2008, in misura non superiore ai limiti degli organici del personale docente, educativo ed ATA autorizzati nell'anno scolastico 2011/2012 come specificato alla precedente lett. e), fermo restando per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento di posti in presenza di esternalizzazione di servizi. Gli organici, pertanto, non potranno comportare incrementi di spesa.

Comma 3: reca apposita clausola di invarianza finanziaria, a salvaguardia dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente. Si evidenzia al riguardo che, oltre agli specifici vincoli richiamati nella norma, è previsto, nell'emanazione delle linee guida, il concerto del Ministro dell'economia delle finanze, al fine di verificarne l'economicità dei contenuti ed il puntuale rispetto della neutralità finanziaria.

Art. 51 – Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

Si prevede che, nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle scuole, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI svolga una funzione di coordinamento del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica.

Comma 1 - La norma aggiunge ai compiti dell'INVALSI il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione. Peraltro, il decreto-legge n. 98/2011, all'art. 19, ha previsto la possibilità di attuare un piano straordinario di reclutamento nel limite della dotazione organica vigente. Inoltre, con riferimento all'utilizzo dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione, si fa presente che detto rapporto rientra nella fattispecie della collaborazione tra ~~Pubbliche Amministrazioni. Le amministrazioni interessate potranno assicurare anche la nuova~~ funzione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come emerge dall'articolato.

Comma 2 - La norma si propone di far sì che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti siano effettuate, in collegamento con l'Invalsi, dal 100% delle istituzioni scolastiche, mentre oggi, in assenza di uno specifico obbligo, circa il 5% delle scuole rifiuta con vari motivi di svolgerle o, comunque, non comunica i relativi dati all'Ente; il rimanente 95% le svolge già oggi come attività ordinaria, senza necessità di remunerazione aggiuntiva per il personale coinvolto. Resta naturalmente fermo che tali attività sono svolte nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come emerge dall'articolato proposto nella parte in cui si parla di “attività ordinaria d'istituto”.

Art. 52 – Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori (ITS)

Comma 1 - è prevista, con decreto interministeriale MIUR - Lavoro – MEF, la definizione di linee guida, in sede di Conferenza Stato-Regioni, contenenti criteri generali per le seguenti misure:

1) il coordinamento tra l'offerta statale e regionale in materia di istruzione e formazione professionale, al fine di consentire maggiore efficienza ed efficacia tramite una copertura delle esigenze del territorio non sovrapposta;

2) la promozione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per favorire la costituzione di sedi dove si possano sviluppare stabili raccordi tra gli istituti tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalle regioni e i soggetti del mondo del lavoro a sostegno delle professioni tecniche;

3) favorire la diffusione dei percorsi professionalizzanti in apprendistato.

Dalla prima e dalla terza misura non derivano nuovi ed ulteriori oneri, atteso il loro carattere di semplificazione e ordinamentale; per quanto concerne la seconda misura (promozione dei poli tecnico-professionali), le risorse di competenza statale sono definite ~~nell'ambito di quelle indicate nel Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore~~ introdotto dall'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006.

Comma 2: è prevista, con decreto interministeriale MIUR-MEF-Lavoro, la definizione di linee guida, in sede di Conferenza unificata, contenenti criteri generali per:

- evitare la frammentazione sul territorio dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori – non più di un ITS su base regionale - anche per favorire l'integrazione delle risorse pubbliche e private disponibili a livello nazionale;

- semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

Anche il comma 2 è a carattere ordinamentale e di semplificazione e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le risorse di parte statale negli ITS sono, comunque, definite nell'ambito di quelle indicate nel Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore introdotto dall'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006.

Art. 53 – Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

Comma 1 - la disposizione prevede l'adozione da parte del CIPE di un "Piano nazionale di edilizia scolastica" avente ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati.

In particolare, viene prevista la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico che può essere destinato alla realizzazione degli interventi, la permuta di immobili, la costituzione di

uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero la promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole, la compartecipazione facoltativa degli enti locali.

La delibera Cipe dovrà prevedere la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche.

Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica, il Cipe approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.

Inoltre, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, viene estesa al periodo 2012-2014 e alle scuole primarie e dell'infanzia l'adozione da parte dell'INAIL dei piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento delle strutture scolastiche alle disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro (art. 1, comma 626, legge n. 296/2006).

La disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto trova applicazione nell'ambito di risorse disponibili a legislazione vigente (**comma 5**), ovvero di quelle che si renderanno disponibili per gli scopi (**commi 1-4**).

Comma 7 - si propone di aggiornare le norme tecniche in materia di edilizia scolastica, ferme al 1975. Si tratta di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia scolastica che consentirà, a parità di stanziamenti dedicati allo scopo dai competenti enti locali, di definire standard adeguati alle novità intercorse nel frattempo soprattutto in materia di sicurezza ed efficienza energetica.

Comma 8 - stabilisce inoltre che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 9 - la disposizione prevede l'adozione di misure volte al contenimento dei consumi dell'energia e alla migliore efficienza nell'uso finale della stessa. Non si rilevano effetti finanziari negativi.

Art. 54 – Tecnologi a tempo determinato

Prevede la possibilità per le università di avvalersi di tecnologi a tempo determinato per svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. Tale previsione consentirà alle università di potenziare le attività di ricerca e di utilizzare a pieno le risorse attribuite dall'Unione europea e da altri enti per progetti di ricerca. Rimangono in vigore tutti i vincoli alle assunzioni previsti dall'ordinamento.

L'onere del trattamento economico è posto a carico dei finanziamenti destinati alla ricerca, nel rispetto della programmazione universitaria in materia di assunzioni anche a tempo determinato, e deve essere garantito per l'intera durata del contratto dei tecnologi.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 55 – Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria

Prevede che le disposizioni in materia di utilizzo comune di professori e ricercatori a tempo pieno da parte di più atenei, regolato da convenzioni fra le istituzioni interessate, possano essere applicate anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e fra enti pubblici di ricerca, fermo restando il trattamento economico e previdenziale in godimento nell'amministrazione di appartenenza.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 56 – Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO

Comma 1 - apporta modifiche al cd. codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2011). In particolare:

- **lett. a):** modifica l'articolo 22, comma 2, stabilendo, nell'ambito della norma di natura programmatica concernente i circuiti nazionali di eccellenza, che il dPCM di cui allo stesso comma 2, nel definire i citati circuiti, tenga conto anche della promozione di forme di turismo accessibile a condizioni vantaggiose per alcune categorie disagiate, mediante accordi con le imprese turistiche. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta a sensibilizzare mediante i citati accordi le imprese turistiche verso una platea di beneficiari che altrimenti non userebbe dei servizi turistici che si intende disciplinare;

- **lett. b):** abroga la lett. c) dell'articolo 27, che prevede l'assegnazione al Fondo "buoni vacanza", istituito dalla legge n. 244 del 2007, di parte della quota destinata allo Stato dell'8 per mille, a decorrere dall'anno di imposta 2011. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto sopprime una delle finalità da considerare in sede di ripartizione della quota Stato. Peraltro, la norma che viene abrogata non ha avuto attuazione, decorrendo dall'anno di imposta 2011; per tale anno, infatti, la ripartizione sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2015.

Comma 2 – prevede la possibilità di dare in concessione a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata agevolmente utilizzabili per scopi turistici, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La disposizione introduce una ulteriore finalizzazione degli immobili confiscati rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 156) e, al fine di meglio assicurare l'interesse erariale, viene espressamente stabilita la natura onerosa dei rapporti concessori.

Viene altresì previsto che Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport possa promuovere accordi o convenzioni con banche e istituti di credito affinché questi ultimi praticino, senza alcun onere per la finanza pubblica, condizioni vantaggiose di finanziamento per l'avvio e la ristrutturazione a scopi turistici degli immobili confiscati dati in concessione.

Il presente comma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 - la disposizione, con apposita modifica all'articolo 54 del decreto-legge n. 78/2010, prevede l'innalzamento dal 4% all'11% della quota massima delle risorse utilizzabili per il finanziamento delle attività di organizzazione e gestione dell'evento "Expo 2015" a valere su quelle autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 e destinate, con DPCM del 22 ottobre 2008 e successive modifiche, alla realizzazione delle opere indicate nel piano finanziario di cui all'allegato 1 del DPCM medesimo, per le quali la stessa società assume la veste di soggetto aggiudicatore.

Resta ferma la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti della società, a valere sui rispettivi finanziamenti.

La norma non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto:

- la disposizione prevede che debba essere comunque assicurato l'integrale finanziamento delle opere da realizzare;
- i finanziamenti pubblici previsti nel piano finanziario allegato al DPCM sono comprensivi di IVA, mentre alla Società, costituita con provvedimento successivo, saranno erogati contributi al netto dell'imposta, tenuto conto che la stessa è in grado di recuperarla. Occorre inoltre considerare che è prevista una rimodulazione – in ribasso – del valore degli interventi infrastrutturali da realizzare, risultando quindi una ulteriore eccedenza delle risorse stanziare rispetto al fabbisogno, che può essere destinata all'organizzazione e gestione dell'evento.

Art. 57 – Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

La disposizione inserisce una serie di infrastrutture energetiche, con specifico riferimento al settore petrolifero, tra le infrastrutture e insediamenti strategici e prevede che le autorizzazioni per tali infrastrutture siano rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Regione interessata, nel rispetto delle competenze in materia ambientale e secondo un procedimento unico svolto entro il termine di 180 giorni.

Viene, inoltre, previsto che, al fine di ridurre gli oneri per le imprese e migliorarne la competitività economica, il Ministero dello sviluppo economico possa promuovere, d'intesa con

il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche agli impianti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio.

Infine, non essendo più commercializzata in Italia la benzina senza piombo, si rimuove l'obbligo di colorazione che differenzia la benzina in uso da quella senza piombo. Per risolvere, da ultimo, i ritardi in tema di realizzazione delle opere di metanizzazione nel Mezzogiorno, vengono rimossi gli ostacoli normativi previsti dalla legislazione vigente in modo da indurre gli operatori a concludere celermente le opere e i relativi collaudi.

Tale insieme di misure non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato dal momento che i procedimenti amministrativi verranno svolti nell'ambito delle strutture ministeriali interessate esistenti; anzi, le semplificazioni procedurali introdotte consentiranno di ridurre gli oneri amministrativi e i relativi costi a carico delle amministrazioni e delle imprese.

Commi 5, 6 e 10 - le disposizioni si rendono necessarie per armonizzare la durata delle nuove concessioni demaniali degli impianti e depositi costieri energetici e delle opere connesse (banchine, pontili, tubazioni, ecc.) alla durata delle relative concessioni rilasciate dal MISE per gli stessi impianti, considerati strategici ai fini dell'approvvigionamento energetico del paese.

Il sistema delle concessioni demaniali marittime per usi energetici, in assenza di una norma regolamentare che stabilisca una durata minima della concessione, risulta infatti attualmente disomogeneo sia in termini di durata che di canone, e non tiene conto dell'entità economico/finanziaria degli impianti e degli ingenti investimenti che continuamente i titolari di tali impianti sono chiamati ad effettuare per l'adeguamento tecnologico, per rispondere alle crescenti esigenze del mercato in termini di qualità di prodotti e per assicurare gli adeguamenti ambientali e di sicurezza previsti per legge.

La durata media delle concessioni demaniali per tali impianti oggi è di soli 4 anni, periodo che non consente l'ammortamento degli investimenti effettuati, necessari per assicurare l'approvvigionamento energetico del Paese nonché continuare a svolgere l'attività di pubblica utilità quale quella assegnata ai depositi e impianti costieri di prodotti energetici.

Si precisa che la durata della concessione non ha influenza sulla determinazione del canone in base all'articolo 18 della legge n.84 del 1994 e all'art. 36 del Codice della navigazione e quindi la norma non è suscettibile di ridurre le entrate per detti canoni. Essi sono infatti stabiliti

volta per volta nel provvedimento concessorio, tenendo conto anche degli investimenti effettuati nella concessione, e, oltre a essere indicizzati annualmente, possono essere in ogni momento adeguati dall'Autorità portuale anche durante il periodo di vigenza della concessione.

La norma pertanto, stabilendo un termine minimo decennale di durata di tali concessioni, consente di ridurre il numero dei procedimenti amministrativi e di ridurre gli oneri per l'amministrazione. Inoltre, consente alle imprese di poter programmare gli investimenti su una scala temporale maggiore, valorizzando gli impianti nella concessione e quindi ponendo le basi per un aumento dei canoni stessi che tenga conto dell'entità degli investimenti effettuati sia per l'adeguamento tecnologico degli impianti sia per le opere connesse.

Art. 58 – Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

L'articolo reca disposizioni di modifica al decreto legislativo n. 93 del 2011, con particolare riguardo ai poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, la quale, nei casi di particolare urgenza, può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Si tratta di una disposizione ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Art. 59 - Disposizioni in materia di credito d'imposta

La norma in esame reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. In particolare, le modifiche riguardano:

- a) l'estensione del periodo applicativo del credito d'imposta da 12 a 24 mesi, decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore;
- b) la previsione della decorrenza per il calcolo dell'incremento occupazionale, che dà luogo al diritto del credito d'imposta, dalla data di assunzione del lavoratore, in luogo della data di entrata in vigore del decreto;
- c) la riduzione del periodo entro cui l'imprenditore può portare in compensazione il credito d'imposta da tre a due anni;

- d) la modifica della clausola di salvaguardia, con la previsione che eventuali scostamenti rispetto alle attese siano coperti con le risorse dei Programmi Operativi Regionali - Fondo sociale europeo, in luogo del FAS;
- e) il rinvio ad apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per la disciplina degli aspetti tecnico-operativi per la fruizione del credito d'imposta.

La previsione non introduce modifiche alle modalità di copertura finanziaria già previste dall'art. 2, comma 9, del citato decreto legge n. 70/2011. Infatti, rimane confermato che gli oneri derivanti dal credito d'imposta sono coperti con le risorse già previste nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali (POR), cofinanziati dal Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2007/2013 per le Regioni del Mezzogiorno. In particolare, tali risorse riguardano la quota comunitaria FSE, la quota di cofinanziamento statale (Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987) e la quota regionale.

In merito alla possibilità che le risorse dei Programmi Operativi Regionali FSE siano utilizzate a copertura del credito d'imposta di cui al decreto-legge n. 70/2011, la Commissione europea ha espresso il proprio assenso con nota n. JP/hc ARES(2011) del 4 ottobre 2011.

Dal punto di vista delle procedure finanziarie, l'articolo in questione non introduce modifiche al circuito già previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70/2011, attraverso cui è assicurata la neutralità per la finanza pubblica dell'attuazione del credito d'imposta, essendo gli importi delle agevolazioni concesse agli aventi diritto riversate al bilancio dello stato da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, a valere sulle risorse dei programmi Operativi regionali FSE, a seguito del riconoscimento, da parte della Commissione europea, delle spese rendicontate dalle singole Regioni a titolo di credito d'imposta concesso ai sensi del citato decreto-legge n. 70/2011.

Da ultimo è stato introdotto, in luogo della precedente clausola di salvaguardia posta a carico del FAS su eventuali eccedenze di spesa, un meccanismo idoneo a garantire l'assenza di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, limitando l'erogazione alle effettive disponibilità.

Art. 60 - Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”

Il presente articolo, che disciplina la sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto lo stanziamento, pari a 50 milioni di euro, di cui al comma 3, era stato già previsto dalla disposizione che si intende prorogare (in particolare, l’articolo 81, comma 48, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Titolo III – Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore***Art. 61 – Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa***

Comma 1 – prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali approvi, con proprio decreto, le norme tecniche e le linee guida applicative delle disposizioni contenute nell’articolo 199-bis del codice dei contratti pubblici (introdotto dall’articolo 20 del presente decreto), in materia di sponsorizzazioni, anche in funzione del coordinamento con fattispecie analoghe o collegate. La norma è di carattere ordinamentale e, pertanto, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Comma 2 – detta la disciplina transitoria in relazione all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell’articolo 189, comma 3, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, come introdotto dall’articolo 20 del presente decreto, in materia di certificati di esecuzione lavori. Anche in tal caso si tratta di una disposizione di carattere meramente ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Comma 3 – stabilisce la procedura e i presupposti per la deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri di atti amministrativi sottoposti ad intesa con una o più Regioni, in caso di mancato raggiungimento di tale intesa. La norma è di carattere ordinamentale.

Art. 62 – Abrogazioni

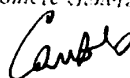
Viene prevista l'abrogazione, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di disposizioni contenute in quindici fonti normative, primarie e secondarie, elencate nell'allegato A. Si tratta di norme che, avendo esaurito i propri effetti, possono essere espunte dall'ordinamento giuridico; pertanto, tali abrogazioni non determinano effetti per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 (n. 196), ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato



7 FEB. 2012

Semplificazione e sviluppo (effetti in milioni di euro)													
articolo	comma	descrizione	e/s	Sif				Fabbisogno				Indebitamento	
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2012	2013
TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE													
Capo II - Semplificazioni per i cittadini													
4	5	giochi paralimpici	s c	6,0			6,0					6,0	
4	5	Induzione fondo per esigenze indifferibili	s c	-6,0			-6,0					-6,0	
Capo III - Semplificazioni per le imprese													
31	2	Progetti finanziati dal FIRST - soppressione comitato L.n-244/2007	s c	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1			-0,1	-0,1
31	2	Riduzione accise tabacchi lavorati	e ex	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1			-0,1	-0,1
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO													
		totale entrate	e	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1			-0,1	-0,1
		totale spese	s	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1			-0,1	-0,1
		Saldo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0

ALLEGATO
(Articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(omissis)

ARTICOLO 2.

(Conclusione del procedimento).

(omissis)

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

(omissis)

ARTICOLO 19.

(Segnalazione certificata di inizio attività — Scia).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitu-

tive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

(omissis)

Legge 11 novembre 2011, n. 180.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

(omissis)

ARTICOLO 8.

(Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi).

(omissis)

2. Per la finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni.

(omissis)

Legge 28 novembre 2005, n. 246.
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

(omissis)

ARTICOLO 14.

(Semplificazione della legislazione).

(omissis)

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

(omissis)

Legge 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

(omissis)

ARTICOLO 15.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse).

(omissis)

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater* »;

(omissis)

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

(omissis)

ARTICOLO 38.

(Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea).

(omissis)

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

(omissis)

Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1933 n. 36.

Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

(omissis)

ARTICOLO 22.

(omissis)

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

(omissis)

Legge 24 marzo 1989, n. 122.

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

(omissis)

ARTICOLO 9.

(omissis)

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

(omissis)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo codice della strada.

(omissis)

ARTICOLO 115.

(Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali).

(omissis)

2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.

(omissis)

ARTICOLO 119.

(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).

(omissis)

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie Locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

(omissis)

b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;

(omissis)

ARTICOLO 122.

*(Esercitazioni di guida).**(omissis)*

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.

(omissis)

ARTICOLO 126.

*(Durata e conferma della validità della patente di guida).**(omissis)*

6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

(omissis)

ARTICOLO 7.

*(Articolo 6 Cod. Str.) (Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe).**(omissis)*

2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nei rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei

provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:

(omissis)

b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;

c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b).

(omissis)

Decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 32.

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

(omissis)

ARTICOLO 10.

1. I cronotachigrafi montati sui veicoli adibiti al trasporto di cose su strada sono controllati annualmente dalle officine autorizzate alla riparazione dei cronotachigrafi stessi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, secondo le modalità ed i criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le officine di cui al comma 1, ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 della legge 13 novembre 1978, n. 727, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.

(omissis)

4. L'attestazione di avvenuta revisione annuale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

(omissis)

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(omissis)

ARTICOLO 13.

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

(omissis)

ARTICOLO 42.

(omissis)

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

(omissis)

ARTICOLO 51.

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplosivi di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

(omissis)

ARTICOLO 75-bis.

1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

(omissis)

ARTICOLO 99.

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

(omissis)

ARTICOLO 115.

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

(omissis)

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

(omissis)

Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

(omissis)

ARTICOLO 12.

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

(omissis)

ARTICOLO 86.

(omissis)

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

(omissis)

ARTICOLO 107.

I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'articolo 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

(omissis)

CAPO IV

DELLE AGENZIE PUBBLICHE

ARTICOLO 115.

(omissis)

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

(omissis)

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.

(omissis)

ARTICOLO 121.

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco.

(omissis)

ARTICOLO 123.

(omissis)

L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.

(omissis)

ARTICOLO 124.

(omissis)

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'articolo 86 della legge.

(omissis)

ARTICOLO 159.

Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, a termini dell'articolo 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.

L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.

(omissis)

ARTICOLO 173.

Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.

ARTICOLO 184.

La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.

La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni.

Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.

(omissis)

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

(omissis)

ARTICOLO 17.

(Estensione del divieto).

(omissis)

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi;

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera *a*) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.

(omissis)

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(omissis)

ARTICOLO 38.

*(Altre disposizioni in materia tributaria).**(omissis)*

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.

(omissis)

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

(omissis)

ARTICOLO 7.

*(Semplificazione fiscale).**(omissis)*

2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:

(omissis)

h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti

per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;

(omissis)

Legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Disposizioni in materia di finanza pubblica.

(omissis)

ARTICOLO 13.

(Norme di interpretazione autentica).

(omissis)

2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

(omissis)

ARTICOLO 16.

(Disposizioni varie in materia previdenziale).

(omissis)

6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente

attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

(omissis)

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

(omissis)

ARTICOLO 10.

(Trasferimento all'INPS di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari).

(omissis)

6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'INPS delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'INPS. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'INPS. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'INPS limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.

(omissis)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

(omissis)

ARTICOLO 24.

(Lavoro stagionale).

(omissis)

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(omissis)

ARTICOLO 38-bis.

(Permesso pluriennale per lavoro stagionale).

(omissis)

3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35.

(omissis)

Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

(omissis)

ARTICOLO 9-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento).

2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella

modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.

(omissis)

Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

(omissis)

ARTICOLO 10.

(Esclusioni e discipline specifiche).

(omissis)

3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.
Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

(omissis)

ARTICOLO 4.

(Sospensione degli obblighi).

1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.

(omissis)

3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

(omissis)

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(omissis)

ARTICOLO 39.

(Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro).

(omissis)

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3.000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione

pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1.500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

(omissis)

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

(omissis)

ARTICOLO 26.

(Contratti di sponsorizzazione).

1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

(omissis)

ARTICOLO 27.

(Principi relativi ai contratti esclusi).

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applica-

zione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

(omissis)

ARTICOLO 38.

(Requisiti di ordine generale).

(omissis)

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

(omissis)

ARTICOLO 42.

(Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi).

(omissis)

3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dell'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.

(omissis)

ARTICOLO 48.

(Controlli sul possesso dei requisiti).

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera *a*), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

(omissis)

ARTICOLO 189.

*(Requisiti di ordine speciale).**(omissis)*

3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventual-

mente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII. I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ».

(omissis)

ARTICOLO 73.

(Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione).

(omissis)

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione della sospensione:

(omissis)

ARTICOLO 84.

(Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero).

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2. Nel caso di lavori eseguiti su committenza pubblica, la certificazione è acquisita dall'interessato direttamente presso il committente; nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel Paese di esecuzione degli stessi è prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione è acquisita dall'interessato direttamente presso l'organismo pubblico. In entrambi i casi l'interessato richiede la relativa legalizzazione, salvo il diverso regime previsto da convenzioni internazionali che sopprimono la legalizzazione, quando lo Stato estero vi ha aderito. La legalizzazione è rilasciata dalle autorità consolari italiane all'estero. Nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel Paese di esecuzione degli stessi non è prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione è rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato, con spese a carico dell'impresa, dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

3. Alla certificazione legalizzata dalla autorità consolare o non legalizzata, nei casi individuati al comma 2, ed a quella proveniente da un tecnico di fiducia del consolato italiano è allegata una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale; in tutti i casi, il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione in uno dei modi indicati al comma 2, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite dall'Autorità.

(omissis)

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

(omissis)

CAPO II.

APPALTO E DISTACCO

ARTICOLO 29.

*(Appalto).**(omissis)*

2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

(omissis)

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(omissis)

CAPO IV.

MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

ARTICOLO 41.

*(Misure per le opere di interesse strategico).**(omissis)*

4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del

predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.

(omissis)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Norme in materia ambientale.

(omissis)

ARTICOLO 6.

(Oggetto della disciplina).

(omissis)

17. Al fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

(omissis)

ARTICOLO 10.

(Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti).

1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la

relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

(omissis)

ARTICOLO 29-*decies*.

(Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale).

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.

(omissis)

CAPO IV.

ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI

ARTICOLO 109.

(Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte).

(omissis)

2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera *a*), è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.

(omissis)

ARTICOLO 216-bis.

(Oli usati).

(omissis)

7. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

(omissis)

ARTICOLO 268.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

(omissis)

o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione;

p) autorità competente per il controllo; l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione; per le piattaforme off-shore e per

i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale eventualmente dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e aggiornate ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe a carico del gestore e le relative modalità di versamento per la copertura delle spese relative ai controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;

(omissis)

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

(omissis)

ARTICOLO 2.

(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).

(omissis)

3. Sono assimilati a bosco:

(omissis)

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

(omissis)

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con

misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

(omissis)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Norme in materia ambientale.

(omissis)

ARTICOLO 183.

(Definizioni).

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

(omissis)

bb) « deposito temporaneo »: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

(omissis)

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

(omissis)

ARTICOLO 3.

(Attività finanziabili).

1. Sono ammissibili per:

a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all'articolo 1, comma 2:

(omissis)

2) le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;

(omissis)

ARTICOLO 6.

(Modalità di attuazione).

(omissis)

2. Con decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in conformità alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti di cui agli articoli 3 e 4, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità.

(omissis)

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 4.

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

(omissis)

ARTICOLO 2.

(omissis)

313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo

1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, in maggioranza di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

314. L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

315. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

(omissis)

Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

(omissis)

ARTICOLO 20.

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi

operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

(omissis)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

ARTICOLO 1.

(omissis)

872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

873. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di

entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870. Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.

(omissis)

Codice civile.

(omissis)

ARTICOLO 2477.

(Sindaco e revisione legale dei conti).

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

(omissis)

ARTICOLO 2751-bis.

(Crediti per retribuzione provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane).

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

(omissis)

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

(omissis)

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

(omissis)

ARTICOLO 101.

(Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione).

(omissis)

2. La persona responsabile di cui alla lettera *b*) del comma 1 deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto della lettera *b*) del comma 1 e al disposto di cui al precedente periodo.

(omissis)

Legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

(omissis)

ARTICOLO 7.

(Responsabile tecnico).

1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

(omissis)

c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

(omissis)

Legge 3 agosto 1999, n. 265.

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

(omissis)

ARTICOLO 11.

(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali).

(omissis)

13. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. All'attività di pianificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(omissis)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Codice in materia di protezione dei dati personali.

(omissis)

ARTICOLO 34.

(Trattamenti con strumenti elettronici).

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B*), le seguenti misure minime:

(omissis)

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

(omissis)

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal

presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

(omissis)

Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

(omissis)

ARTICOLO 2.

(Organi e articolazione interna delle università).

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

(omissis)

m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;

(omissis)

p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata

del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università;

(omissis)

9. Gli organi collegiali delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.

(omissis)

ARTICOLO 6.

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo).

(omissis)

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.

(omissis)

12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

(omissis)

ARTICOLO 7.

(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori).

(omissis)

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.

(omissis)

5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi sopresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

(omissis)

ARTICOLO 10.

(Competenza disciplinare).

(omissis)

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

(omissis)

ARTICOLO 12.

(Università non statali legalmente riconosciute).

(omissis)

3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR e, nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al comma 1.

(omissis)

TITOLO III.

NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

ARTICOLO 15.

(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(omissis)

ARTICOLO 16.

(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale).

(omissis)

4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 18.

(omissis)

ARTICOLO 18.

(Chiamata dei professori).

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

(omissis)

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

(omissis)

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

(omissis)

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

(omissis)

ARTICOLO 21.

(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca).

(omissis)

2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.

(omissis)

4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.

5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.

(omissis)

ARTICOLO 23.

(Contratti per attività di insegnamento).

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

(omissis)

ARTICOLO 24.

(Ricercatori a tempo determinato).

(omissis)

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

(omissis)

ARTICOLO 29.

(Norme transitorie e finali).

(omissis)

9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.

(omissis)

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

(omissis)

c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

(omissis)

Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

(omissis)

ARTICOLO 4.

(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri).

(omissis)

78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.

(omissis)

Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

(omissis)

TITOLO V

TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 22.

(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia).

(omissis)

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,

dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati.

(*omissis*)

CAPO III

TURISMO SOCIALE

ARTICOLO 27.

(*Fondo buoni vacanze*).

1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: « Fondo buoni vacanze ». Ad esso affluiscono:

(*omissis*)

c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.

(*omissis*)

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(*omissis*)

ARTICOLO 54.

(*EXPO*).

1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, comma 16-*quinqüesdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere,

può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.a. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.

(omissis)

Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

(omissis)

ARTICOLO 45.

(Poteri sanzionatori).

(omissis)

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo.

(omissis)

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

(omissis)

ARTICOLO 2.

(Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno).

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del

Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel « Patto Euro plus » del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato « Patto Euro plus », il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea « svantaggiati » ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea « molto svantaggiati » ai sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna — ivi definito — ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

(omissis)

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

(omissis)

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente

riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

(omissis)

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per i beni e le attività culturali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

ARTICOLO 1.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi).

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze

passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato. ».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

ARTICOLO 2.

(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA).

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché » sono inserite le seguenti: « , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, ».

ARTICOLO 3.

(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR).

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione

sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma *2-bis*, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma *2-bis*, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;

c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.

2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici. ».

2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « dopo il comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il comma 5-bis »;

b) le parole « 5-bis. » sono sostituite dalle seguenti: « 5-ter. ». »

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

ARTICOLO 4.

(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici).

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno

invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. Al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7-*quies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

ARTICOLO 5.

(Cambio di residenza in tempo reale).

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

ARTICOLO 6.

(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni).

1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la

revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento).

1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

ARTICOLO 8.

(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato).

1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via

telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.

3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.».

ARTICOLO 9.

(Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

ARTICOLO 10.

(Parcheggi pertinenziali).

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immo-

dificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli. ».

ARTICOLO 11.

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, « bollino blu » e apparecchi di controllo della velocità).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante « Nuovo Codice della strada », e di seguito denominato « Codice della strada », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-*bis*, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all'articolo 119, comma 4, l'alinnea è sostituito dal seguente: « 4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: »;

c) all'articolo 119, comma 4, la lettera *b-bis*), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è soppressa;

d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: « , previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera *b-bis* » sono soppresse.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regio-

lamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera *a)* del comma 1.

5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole: « in aggiunta a quelli festivi; » sono sostituite dalle seguenti: « in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso. »;

b) la lettera *c)* è soppressa. ».

6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: « Le officine » sono inserite le seguenti: « autorizzate alla riparazione dei tachigrafi » e le parole: « di cui al comma 1 » sono soppresse.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

SEZIONE I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI CONTROLLI SULLE IMPRESE

ARTICOLO 12.

(Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche).

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi

telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;

b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;

c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.

4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

ARTICOLO 13.

(Modifiche al T.U.L.P.S.).

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, primo comma, le parole: « un anno, computato » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, computati »;

b) all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La licenza ha validità annuale »;

c) all'articolo 51, primo comma, le parole: « durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « hanno validità di due anni dalla data del rilascio »;

d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

e) all'articolo 99, primo comma, le parole: « agli otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « ai trenta giorni »;

f) all'articolo 115:

1) al primo comma, le parole: « senza licenza del Questore » sono sostituite dalle seguenti: « senza darne comunicazione al Questore »;

2) al secondo e al quarto comma, la parola: « licenza » è sostituita dalla seguente: « comunicazione »;

3) il sesto comma è sostituito dal seguente: « Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità. »;

g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.

2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

ARTICOLO 14.

(Semplificazione dei controlli sulle imprese).

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul

proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

SEZIONE II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

ARTICOLO 15.

(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza).

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. »;

b) al comma 3, le parole: « è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, »;

c) al comma 4, le parole: « può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro ». Al medesimo comma la parola: « constati » è sostituita dalla seguente: « emerge »;

d) al comma 5, le parole: « dei servizi ispettivi » sono soppresse.

ARTICOLO 16.

(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale).

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di

prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.

5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: « INPS » è sostituita dalle seguenti: « ente erogatore »;

b) il terzo periodo è soppresso;

c) al quarto periodo, le parole: « discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica » sono sostituite dalle seguenti: « discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica »;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. ».

6. All'articolo 7, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: « in via telematica, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, » e, alla medesima lettera, dopo le parole: « informazioni personali » sono inserite le seguenti: « , anche sensibili ».

7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. »;

b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale. ».

9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: « limitatamente al giudizio di primo grado » sono sostituite dalle seguenti: « con esclusione del giudizio di cassazione ».

10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 17.

(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE).

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. ».

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. ».

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. ».

ARTICOLO 18.

*(Semplificazione in materia di assunzioni
e di collocamento obbligatorio).*

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: « Nel settore turistico » sono inserite le seguenti: « e dei pubblici esercizi ».

2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « al competente servizio provinciale » sono inserite le seguenti: « ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « al servizio provinciale competente » sono inserite le seguenti: « ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « il servizio » sono inserite le seguenti: « ovvero il Ministero ».

ARTICOLO 19.

(Semplificazione in materia di libro unico del lavoro).

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. ».

SEZIONE III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 20.

*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — *(Banca dati nazionale dei contratti pubblici).* — 1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto. »;

b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « spese dello *sponsor* » sono inserite le seguenti: « per importi superiori a quarantamila euro »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-*bis* del presente codice. »;

c) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. »;

d) all'articolo 38, comma 1-*ter*, le parole: « per un periodo di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un anno »;

e) all'articolo 42, al comma 3-*bis*, le parole: « prevista dall'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 6-*bis* del presente Codice »;

f) all'articolo 48, comma 1, le parole: « prevista dall'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 6-*bis* del presente Codice »;

g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: « i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII » sono sostituite dalle seguenti: « i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento. »;

h) dopo l'articolo 199, è inserito il seguente:

« ART. 199-*bis*. — (*Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor*). — 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare *sponsor* per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello *sponsor* avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione

europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello *sponsor*, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello *sponsor*. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo *sponsor* con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice. ».

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: « In aggiunta alla sanzione pecuniaria, » sono inserite le seguenti: « in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave, »;

b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — (*Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero*). — 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri. ».

4. A quanto previsto dall'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 21.

(Responsabilità solidale negli appalti).

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ».

ARTICOLO 22.

(Modifiche alla normativa per l'adozione delle deliberazioni CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali).

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « delle opere pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « dei progetti e dei programmi di intervento pubblico »;

b) le parole: « relativamente ai progetti di opere pubbliche » sono soppresse;

c) le parole: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE, ».

2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti

di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.

3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, può essere determinata secondo le modalità di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.

SEZIONE IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

ARTICOLO 23.

(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese).

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;

b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;

c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di

entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

ARTICOLO 24.

(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: « titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data » sono inserite le seguenti: « , anche ai fini delle eventuali relative proroghe »;

b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola: « richiesta » è sostituita dalla seguente: « rilasciata »;

c) all'articolo 29-*decies*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. »;

d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole da: « è rilasciata » a: « smaltimento alternativo » sono sostituite dalle seguenti: « è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, »;

2) al comma 3, dopo la parola « autorizzazione » è inserita la seguente « regionale »;

e) all'articolo 216-*bis*, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT. »;

f) all'articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integra-

zioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.»;

g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: « per le piattaforme *off-shore*, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; » sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: « per le piattaforme » alle parole « gas naturale liquefatto *off-shore*; » sono soppresse;

h) all'articolo 281, dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-*bis*. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;

i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è inserito il seguente: « 1.4-*bis* terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme *off-shore*; ».

SEZIONE V

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ARTICOLO 25.

(Misure di semplificazione per le imprese agricole).

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri, secondo i protocolli *standard* previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto il seguente periodo: « Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate. ».

ARTICOLO 26.

(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: « la continuità del bosco » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati »;

b) al comma 6, dopo le parole: « i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 » sono inserite le seguenti: « ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi » e, in fine, sono aggiunte le seguenti: « non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati. ».

ARTICOLO 27.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta).

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. ».

ARTICOLO 28.

(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo).

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-*bis*. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. ».

2. All'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « nel luogo in cui gli stessi sono prodotti » sono inserite le seguenti: « o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci ».

ARTICOLO 29.

(Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero).

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particolare necessità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario *ad acta* per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA

ARTICOLO 30.

(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale).

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;

b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.

3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi *3-ter* e *3-quater*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.

3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.

3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.

3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: « spese ammissibili, » sono inserite le seguenti: « ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, »;

2) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali. »;

d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* La valutazione *ex ante* degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.

4-ter. Al fine di accelerare l'*iter* di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria,

ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.

4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilità alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma *4-quater*, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.

4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.

4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo. ».

ARTICOLO 31.

(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base).

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche *ex post* grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da « Restano ferme le norme » fino alla fine del comma è sostituito dal seguente: « Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. ».

ARTICOLO 32.

(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca).

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziare per tali finalità, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 872 è sostituito dal seguente:

« 872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali. »;

b) il comma 873 è sostituito dal seguente:

« 873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 33.

(Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca).

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di *grant* comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del *grant*. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il *grant* e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del *grant* comunitario o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di *grant* comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

SEZIONE VII

ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

ARTICOLO 34.

(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

ARTICOLO 35.

(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari).

1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

«Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi

dell'articolo 2435-*bis*, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. ».

2. All'articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. »;

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: « del sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « dell'organo di controllo o del revisore »;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. ».

3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.

4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: « ART. 195 — (*Disposizioni speciali*). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello. ».

ARTICOLO 36.

(*Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana*).

1. All'articolo 2751-*bis*, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; ».

ARTICOLO 37.

(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese).

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

ARTICOLO 38.

(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali).

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: « La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 » sono inserite le seguenti: « e di cui al comma 2-bis » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo. ».

2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi

di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

- I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
- II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
- III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
- IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis). ».

ARTICOLO 39.

(Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione).

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è soppressa.

ARTICOLO 40.

(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva).

1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.

ARTICOLO 41.

(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande).

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

ARTICOLO 42.

(Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali).

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. ».

ARTICOLO 43.

(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico).

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 44.

(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità,

nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: « la disposizione di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e al comma 1-bis, lettera a) ».

ARTICOLO 45.

(Semplificazioni in materia di dati personali).

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. »;

b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis. »;

c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;

d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

ARTICOLO 46.

(Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO

CAPO I

NORME IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA INNOVAZIONE, RICERCA E ISTRUZIONE, TURISMO E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

SEZIONE I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ARTICOLO 47.

(Agenda digitale italiana).

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

ARTICOLO 48.

(Dematerializzazione di procedure in materia di università).

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. 1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.

2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti. ».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 49.

(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università).

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera *m*), secondo periodo, tra la parola: « durata » e la parola: « quadriennale » è inserita la seguente: « massima »;

2) al comma 1, lettera *p*), le parole: « uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso » sono sostituite dalle seguenti: « uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: « organi collegiali » e: « delle università » sono inserite le seguenti: « e quelli monocratici elettivi »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 le parole: « , nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa » sono soppresse;

- 2) al comma 12 il quinto periodo è soppresso;
- c) all'articolo 7:
- 1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;
- 2) al comma 5 le parole: « corsi di laurea » sono soppresse;
- d) all'articolo 10, comma 5, le parole: « trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « avvio del procedimento stesso »;
- e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: « individuate » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b) »;
- f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « agli articoli » è inserita la seguente: « 16, »;
- g) all'articolo 16, comma 4, le parole: « dall'articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6 »;
- h) all'articolo 18:
- 1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « procedimento di chiamata » sono inserite le seguenti: « sulla *Gazzetta Ufficiale*, »;
- 2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « per il settore concorsuale » sono inserite le seguenti: « ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore » e sono soppresse le seguenti parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge »;
- 3) al comma 3 le parole da: « di durata » e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) »;
- 4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: « a tempo indeterminato » e dopo la parola: « università » sono aggiunte le seguenti: « e a soggetti esterni »;
- 5) al comma 5, lettera f), le parole: « da tali amministrazioni, enti o imprese, purché » sono soppresse;
- i) all'articolo 21:
- 1) al comma 2 le parole: « valutazione dei risultati » sono sostituite dalle seguenti: « selezione e valutazione dei progetti di ricerca »;
- 2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma

1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1. »;

3) al comma 5 le parole: « tre componenti che durano in carica tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due componenti che durano in carica quattro anni »;

l) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo, dopo la parola: « oneroso » sono inserite le seguenti: « di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2 », dopo le parole: « attività di insegnamento » sono inserite le seguenti: « di alta qualificazione » e le parole da « che siano dipendenti » fino alla fine del periodo sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso;

m) all'articolo 24:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « pubblicità dei bandi » sono inserite le seguenti: « sulla *Gazzetta Ufficiale*, »;

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. »;

n) all'articolo 29:

1) al comma 9, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 »;

2) al comma 11, lettera c), dopo la parola « commi » è inserita la seguente: « 7, ».

2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: « al medesimo » fino a: « decennio e » sono soppresse.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PER L'ISTRUZIONE

ARTICOLO 50.

(Attuazione dell'autonomia).

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo

criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 51.

(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione).

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

ARTICOLO 52.

(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 53.

(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia).

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammmodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;

b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;

d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.

5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'in-

fanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede;

7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli *standard* europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

ARTICOLO 54.

(Tecnologi a tempo determinato).

1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea

e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« ART. 24-bis. (*Tecnologi a tempo determinato*). — 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.

2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università. ».

ARTICOLO 55.

(*Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria*).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli enti di ricerca stessi.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI PER IL TURISMO

ARTICOLO 56.

(Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO).

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza oneri per la finanza pubblica »;

b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è soppressa.

2. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 4 » sono sostituite dalle seguenti: « all'11 ».

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
E LA METANIZZAZIONE

ARTICOLO 57.

(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio).

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono

individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta giorni.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: « *4-bis.* Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale. »

6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli *standard* comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa

con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione è fissata in almeno dieci anni.

11. È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1997 recante « Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde ».

12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.

13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.

14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito:

a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;

b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;

c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo *a posteriori* su base documentale.

15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 58.

(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93).

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: « comma 3 del presente articolo » sono aggiunte le seguenti: « , nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. »;

b) all'articolo 45, dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. ».

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI MENO ABBIENTI

ARTICOLO 59.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

b) al comma 2 le parole: « nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

c) al comma 3 le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di assunzione. »;

d) al comma 6 le parole: « entro tre anni dalla data di assunzione » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni dalla data di assunzione »;

e) al comma 7, lettera a), le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dal seguente testo « alla data di assunzione »;

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa. »;

g) al comma 9, al primo periodo le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 8 » e sono soppressi gli ultimi tre periodi.

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 60.

*(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma
« carta acquisti »).*

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;

c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;

e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.

4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

TITOLO III

DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA
IN VIGORE

ARTICOLO 61.

*(Norme transitorie e disposizioni in materia
di atti amministrativi sottoposti a intesa).*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità di definire, con provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, è abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 62.

(Abrogazioni).

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.

ARTICOLO 63.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2012.

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze.*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno.*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

CATANIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

ORNAGHI, *Ministro per i beni e le attività culturali.*

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO.

Tabella A

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
1.	R.D.	126	03/01/1926	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA	articolo 4
2.	L.	833	03/08/1961	STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA.	commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7
3.	L.	17	28/01/1970	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA L. 2 AGOSTO 1967, N.799, SULL'ESERCIZIO DELLA CACCIA.	intero testo
4.	L.	308	15/05/1970	MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNICO 15 OTTOBRE 1925, N.2578, SULL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.	intero testo
5.	L.	77	03/02/1971	ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N.359, CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI.	intero testo
6.	L.	1051	01/12/1971	MODIFICA DELL'ART.123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N.773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI.	intero testo
7.	L.	46	01/03/1975	TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI "RECIOTO" E "AMARONE".	intero testo
8.	L.	241	07/08/1990	NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI.	comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies
9.	L.	239	30/07/1991	MODIFICA DELL'ART. 39 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, CONCERNENTE I REQUISITI PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE.	intero testo
10.	L.	383	27/11/1991	MODIFICHE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE AL PERSONALE DI CUI AL D.P.R. 31 MAGGIO 1974, N. 417.	intero testo
11.	L.	33	23/01/1992	MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.	intero testo
12.	L.	71	05/02/1992	DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITA' DI PESCA.	intero testo
13.	L.	473	22/11/1993	NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.	intero testo
14.	L.	442	21/12/2001	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.	intero testo
15.	D.P.R.	254	04/09/2002	REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNAIARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.	Art. 26, commi 4 e 6; art. 27, comma 2.

PAGINA BIANCA

€ 9,00



16PDL0056940